

**Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati**

**Istruttoria sulle Osservazioni pervenute al Consiglio regionale ai sensi della l.r. 1/2005**

**Elenco delle Osservazioni pervenute al Consiglio regionale ai sensi della l.r. 1/2005.**

Di seguito si riportano i riferimenti delle osservazioni pervenute al Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 17, comma 2 della l.r. 1/2005 e trasmesse alla Giunta regionale di cui è stata eseguita l'istruttoria ai sensi del comma 5 dello stesso articolo che richiede il riferimento puntuale alle osservazioni pervenute e l'espressa motivazione delle determinazioni che si propone vengano prese da parte del Consiglio regionale.

In considerazione del fatto che alcune delle suddette osservazioni sono state inviate anche alla Giunta regionale ai sensi della procedura di consultazione prevista dalla l.r. 10/2010 "Norme in materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e di Valutazione di Incidenza ", se ne riporta il relativo riferimento.

<b>N.</b>	<b>SOGGETTO</b>	<b>DATA</b>	<b>Riferimento Osservazioni VAS della GR</b>
1	Paolo Gini – Ass. Ambiente Comune di Vaglia	13/03/2014	
2	AIT – Autorità Idrica Toscana	14/03/2014	GR_13-16
3	Provincia di Arezzo	14/03/2014	GR_36-43
4	ATO Centro	14/03/2014	GR_7
5	Studio Associato_ Ercoli_Pieri.	14/03/2014	
6	Cittadini Salviamo Viareggio	17/03/2014	
7	Palmatascavi	17/03/2014	
8	SeVerA	17/03/2014	GR_22
9	Nuova Carteria Santa Apollonia	17/03/2014	
10	Belvedere	17/03/2014	GR_20
11	SEA Risorse	17/03/2014	
12	VerA	17/03/2014	
13	Italia Nostra ed altri	17/03/2014	GR_45
14	CoAssVer	17/03/2014	
15	AISA	17/03/2014	GR_23
16	AISA	17/03/2014	GR_23
17	RT Settore Risorse Idriche	17/03/2014	GR_29
18	Comune di Signa	17/03/2014	
19	Legambiente Pisa	17/03/2014	GR_21
20	MarcoPolo Engineering	17/03/2014	
21	Confservizi Cispel	17/03/2014	GR_41
22	Legambiente_Toscana	18/03/2014	GR_40
23	NonBruciamociPisa	18/03/2014	GR_42
24	Confindustria Toscana	18/03/2014	
25	Luca Roggi Sonnino	18/03/2014	
26	Comitato Legoli Peccioli Montefoscoli	19/03/2014	
27	Comitato Difesa Salute Vaglia	20/03/2014	GR44

Sintesi delle Osservazioni	Accoglibile/ Non Accoglibile/ Parzialmente Accoglibile	Risposta
<b>(1) Paolo Ghini – Assessore Ambiente Comune di Vaglia</b>		
Si chiede una modifica puntuale dell'Allegato di Piano - 4 <i>“Criteri localizzativi di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti (articolo 9, comma 1, lettera e) della l.r. 25/1998”</i> . In particolare si richiede di modificare:		
Il punto 28 dei criteri escludenti del par. 3.4.3.: <i>“aree all'interno di centri abitati, secondo la definizione del vigente codice della strada, che non possono garantire il permanere di una fascia di rispetto di 500 metri fra il perimetro dell'impianto e le aree residenziali ricadenti all'interno del centro abitato stesso.”</i> . In particolare viene richiesto che la fascia di rispetto sia riconosciuta anche per le discariche di rifiuti pericolosi che, pur non ricadendo dentro i centri abitati, si potrebbero trovare in aree nelle immediate vicinanze degli stessi tali da non garantire una fascia di rispetto di 500 metri dal perimetro dei centri abitati residenziali.	A	L'osservazione è stata ritenuta accoglibile nella forma precisata in Allegato 2 (proposta di modifiche all'Allegato di Piano - 4).
Il punto 29 dei criteri escludenti del par. 3.4.3.: <i>“aree con presenza di insediamenti residenziali - all'interno di un centro abitato, senza considerare le case sparse – o con presenza di scuole e ospedali inferiori a 2000 metri dal punto di scarico dei rifiuti.”</i> . In particolare viene richiesto che la fascia di rispetto sia riconosciuta anche per le discariche di rifiuti pericolosi che, pur non ricadendo dentro i centri abitati, si potrebbero trovare in aree nelle immediate vicinanze degli stessi tali da non garantire una fascia di rispetto di 2000 metri dalla presenza in questi di scuole ed ospedali.	NA	Il criterio, non essendo avvenute variazioni normative e/o tecniche specifiche, ripropone per continuità di azione amministrativa quanto contenuto nella previgente pianificazione. Nel caso specifico osservato, inerente le discariche di rifiuti pericolosi, la lettura combinata dei criteri 28 e 29 significa che l'ubicazione di impianti di questo tipo deve garantire una fascia di rispetto di 500 metri fra il perimetro del centro abitato (così come definito dal codice della strada) e il perimetro dell'impianto; in particolare, nel caso di aree residenziali (interne a tale centro abitato), di scuole e di ospedali deve essere rispettata una distanza di almeno 2000 metri tra queste tipologie di insediamento e il punto di scarico dei rifiuti.

Sintesi delle Osservazioni	Accoglibile/ Non Accoglibile/ Parzialmente Accoglibile	Risposta
<b>(2) AIT - Autorità idrica Toscana</b>		
Si chiede che gli impianti di digestione anaerobica esistenti o programmati dedicati ai fanghi di depurazione delle acque reflue urbane concorrano alla rete di trattamento dei rifiuti organici e verdi da raccolta differenziata.	<b>NA</b>	Premesso che si ritiene condivisibile l'opportunità di considerare, ai fini della pianificazione dei flussi, gli impianti di digestione anaerobica presenti sul territorio regionale, non si ritiene accoglibile l'emendamento proposto. Si ritiene infatti che non sia il PRB lo strumento per rispondere all'osservazione avanzata in quanto la materia richiede uno specifico approfondimento normativo.

Sintesi delle Osservazioni	Accoglibile/ Non Accoglibile/ Parzialmente Accoglibile	Risposta
<b>(3) Provincia di Arezzo</b>		
<p>Le Province di Arezzo, Siena e Grosseto chiedono che vengano considerate osservazioni le parti sia di quadro conoscitivo che dispositivo del proprio Piano interprovinciale che la stessa Regione chiedesse di modificare in sede di parere obbligatorio.</p> <p>Nel caso in cui la normativa regionale formalizzasse il superamento della pianificazione interprovinciale, Le Province di Arezzo, Siena e Grosseto chiedono che divengano parte del Piano regionale tutti i contenuti conoscitivi e dispositivi del proprio Piano interprovinciale.</p>	PA	La richiesta è accoglibile nella misura in cui le disposizioni della pianificazione sotto ordinata al Piano regionale non risultino in contrasto con gli obiettivi dello stesso Piano regionale, nella forma precisata in Allegato 2 (Proposte di modifica ai documenti di Piano) e meglio precisato di seguito.
Le tabelle numeriche nel piano regionale devono tenere conto del passaggio all'ATO Toscana sud di 6 Comuni della Provincia di Livorno.	A	L'osservazione è accoglibile nella forma precisata in Allegato 2 (Proposte di modifica al Volume Obiettivi e linee di intervento, Parte Prima - Sezione CONOSCITIVA E PROGRAMMATICA).
<b>Richieste specifiche:</b>		
Correggere il numero di discariche autorizzate in Provincia di Siena.	A	L'osservazione è accoglibile nella forma precisata in Allegato 2, Modifiche al Volume Obiettivi e linee di intervento, Parte Prima - Sezione CONOSCITIVA E PROGRAMMATICA e modifiche all' Allegato di Piano 1 – Quadro normativo e conoscitivo, a pagina 13, la tabella che segue:
Rivedere la stima della produzione di rifiuti urbani totali dell'ATO Toscana sud per tenere conto del passaggio all'ATO Toscana sud di 6 Comuni della Provincia di Livorno.	A	L'osservazione è accoglibile nella forma precisata in Allegato 2 (Proposte di modifica al Volume Obiettivi e linee di intervento, Parte Prima - Sezione CONOSCITIVA E PROGRAMMATICA).
Rivedere il fabbisogno di incenerimento del rifiuto residuo in Provincia di Arezzo per allinearli al dato del Piano interprovinciale.	NA	Ad oggi l'atto di pianificazione in vigore che stabilisce il fabbisogno citato è il piano straordinario di ambito, base delle attuali previsioni del Piano regionale in materia. Si precisa in merito che il Piano regionale stabilisce l'obiettivo di recupero energetico a scala di ambito al 2020. Ciò premesso, eventuali modifiche delle previsioni della pianificazione non potranno che essere legittimate di concerto tra le parti, tenuto conto della pianificazione che le istituzioni competenti riterranno di approvare anche sul caso specifico, fermo restando l'obbligo di garantire l'obiettivo di recupero energetico di Piano regionale al 2020, nelle forme e nei modi ritenuti più opportuni dalla pianificazione sotto ordinata.
Allineare le previsioni del Piano Regionale in merito agli impianti di selezione (TMB) alle previsioni del Piano interprovinciale.	NA	Il Piano, a pagina 93 della Parte Prima - Sezione CONOSCITIVA E PROGRAMMATICA precisa che <i>“Orientativamente, rispetto agli impianti esistenti e alle previsioni dei piani vigenti, il PRB prevede quanto sintetizzato nella tabella seguente.”</i> Si ribadisce che la tabella che contiene l'ipotesi di destinazione degli impianti in esame è da ritenersi orientativa e che, in concreto, il destino dei singoli impianti compete alla pianificazione sotto ordinata vigente e futura, nel rispetto dell'obbligo di garantire gli obiettivi specifici vincolanti del Piano regionale.
Chiede disciplina specifica per l'applicazione dei criteri localizzativi nell'ipotesi di modifiche ad impianti esistenti.	NA	La disciplina riportata nell'Allegato 4 si riferisce ai nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti. I progetti di modifica ad impianti di gestione esistenti saranno valutati caso per caso dalle amministrazioni competenti in materia.
Piano bonifiche: si chiede di integrare il piano regionale in modo da dare adeguata declinazione a quanto stabilito al comma terzo dell'articolo 9 della l.r. 25/98 andando a stabilire nozione e regime giuridico dei censimenti di cui al DM del MATTM 16.05.1989.	NA	L'obiettivo specifico 5.C del PRB contiene la linea d'intervento <i>“Censimento dei siti interessati da attività potenzialmente inquinanti”</i> che prevede la definizione di specifiche linee guida regionali per il censimento al fine di rendere omogenea sul territorio tale attività.

Sintesi delle Osservazioni	Accoglibile/ Non Accoglibile/ Parzialmente Accoglibile	Risposta
<b>(4) ATO Toscana Centro</b>		
Chiede di introdurre valori minimi per gli obiettivi di raccolta differenziata e valori massimi per la quota di rifiuti da avviare a discarica, in sostituzione della formulazione attuale degli obiettivi del Piano regionale.	NA	Si evidenzia che la Parte Prima - Sezione CONOSCITIVA E PROGRAMMATICA del Piano, alle pagine 65 e 66, precisa che "Ogni Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani dovrà operare al fine di raggiungere al 2020 i risultati come di seguito indicati: Almeno il 70% di raccolta differenziata, per conseguire un effettivo avvio al riciclo (al netto degli scarti) di almeno l'85% della raccolta differenziata (che corrisponde al 60% del totale dei rifiuti urbani) ( <i>omissis</i> ) Una quota pari al massimo al 10% di rifiuti urbani residui avviati a smaltimento in discarica oltre a eventuali scarti da valorizzazione della RD" ed è pertanto già in linea con quanto richiesto.
Segnala che il divieto di ampliamento di discariche esistenti contrasta con la previsione, nello stesso Piano regionale, di una sola discarica in esercizio nell'ATO centro al 2020.	NA	Si evidenzia che la Parte Prima - Sezione CONOSCITIVA E PROGRAMMATICA del Piano, a pagina 89, dispone che "Rispetto alle discariche oggi esistenti, al 2020 non si prevede la realizzazione di nuove discariche né la realizzazione di ampliamenti rispetto alle disponibilità esistenti" con la precisazione ulteriore, in nota, secondo cui "In relazione agli ampliamenti, sono fatte salve eventuali diverse indicazioni che potrebbero emergere dalle verifiche svolte nell'ambito del monitoraggio dell'attuazione delle azioni del piano." Eventuali deroghe al divieto in esame saranno dunque oggetto di valutazione, caso per caso, nel corso del monitoraggio dell'attuazione delle azioni del Piano.

Sintesi delle Osservazioni	Accoglibile/ Non Accoglibile/ Parzialmente Accoglibile	Risposta
<b>(5) Studio tecnico associato Ercoli Pieri</b>		
<p>Si propone di modificare il testo del par. 3.2 a metà pag. 16 <i>"Tali criteri di non idoneità diventano criteri penalizzanti nel caso di nuovi impianti di recupero e/o autosmaltimento in procedura semplificata da realizzare a servizio di impianti industriali esistenti."</i> con <i>"Tali criteri di non idoneità diventano criteri penalizzanti nel caso di nuovi impianti di recupero e/o autosmaltimento in procedura semplificata da realizzare a servizio di impianti industriali esistenti e per rinnovo dell'autorizzazione stessa in impianti ove sia già stata rilasciata"</i>.</p>	<p style="text-align: center;"><b>A</b></p>	<p>L'osservazione è accoglibile nella forma precisata in Allegato 2 (Proposta di modifica all'Allegato di Piano – 4)</p>

Sintesi delle Osservazioni	Accoglibile/ Non Accoglibile/ Parzialmente Accoglibile	Risposta
<b>(6) Comitato cittadini salviamo Viareggio</b>		
Piani di riduzione e di raccolta differenziata dei rifiuti: si ritiene opportuno che il PRB prescriva che entro l'anno 2014 ciascun Comune approvi un proprio piano di azione per la prevenzione e la riduzione della produzione di rifiuti urbani e assimilati. Entro la stessa data i Comuni dovrebbero inoltre dotarsi di piani per la raccolta differenziata. Entro il 2015 i Comuni dovrebbero dotarsi di centri di riparazione e riuso. L'obiettivo regionale di riduzione potrebbe essere del 15% al 2017, con obiettivi annuale identici.	NA	Si evidenzia che il PRB non può contenere prescrizioni, le quali possono essere imposte solo da disposizioni di legge e, nel caso di specie, da disposizioni di legge nazionale. Si ricorda inoltre che, per quanto riguarda in particolare la raccolta differenziata, la normativa vigente prevede una pianificazione subordinata (piani interprovinciali, piani d'ambito).
Capacità impiantistica: la previsione della produzione di rifiuti urbani totali attesa al 2020 deve essere rivista al ribasso.	NA	Lo scenario sulla produzione dei rifiuti urbani considerato all'interno del PRB nasce da elaborazioni dell'IRPET che utilizzano come fattori di determinazione della produzione di RU totali al 2020 la dinamica della popolazione, la dinamica dei consumi delle famiglie, delle presenze turistiche, del PIL. Lo scenario di riferimento ipotizza un andamento crescente della popolazione al 2020 e un tasso spontaneo di riduzione della produzione pro capite di RU di circa 20 kg/abitante dal 2010 al 2020. Le fonti delle altre variabili sono gli istituti statistici e le istituzioni nazionali ed internazionali preposti allo scopo. Si è ritenuto condivisibile l'opportunità di verificare la sostenibilità degli scenari presi a riferimento e si è proceduto a rivedere le stime sulla base delle variazioni registrate negli anni 2011 e 2012. IRPET ha quindi provveduto a riformulare le stime prendendo come anno base il 2012. Seguendo la procedura analoga a quella precedentemente adottata per la definizione degli scenari, anche in questo caso sono state elaborate diverse ipotesi che considerano come fattore determinante della dinamica dei rifiuti la dinamica della popolazione e quella dei consumi delle famiglie. A sua volta, su questi due differenti scenari sono stati ipotizzati due tipi di comportamento in termini di produzione pro capite di rifiuti: uno standard che mantiene costante il pro capite medio degli ultimi anni, l'altro virtuoso che prevede una riduzione spontanea stimata sulla base della riduzione degli ultimi anni. Di queste varie ipotesi si ritiene cautelativo considerare quella che propone la dinamica più contenuta, ovvero lo scenario basato sulla dinamica della popolazione assumendo un comportamento virtuoso di riduzione spontanea della produzione di rifiuti pro capite. Il risultato è, analogamente a quanto registrato nella proposta di PRB adottato, un andamento pressoché costante del totale dei rifiuti: partendo, come detto, da una produzione di 2.275.000 tonnellate (dato 2012) si arriva al 2020 a un totale di 2.291.000 tonnellate. Il nuovo scenario determinerebbe sostanzialmente una riduzione del fabbisogno di recupero energetico di circa 20.000 t/anno e di discarica di circa 12.000 t/anno a livello regionale. Dunque si ritiene che la revisione degli scenari non richieda una modifica di quanto già previsto nel PRB adottato in quanto eventuali ulteriori revisioni a livello di pianificazione interprovinciale o industriale (di ambito), volte a ricercare ulteriori risultati di razionalizzazione impiantistica, sono possibili senza che venga meno la coerenza con quanto già previsto.
Obbligo di pretrattamento del RUR ed impianti TMB: manca un piano di adeguamento nel breve e medio termine alle disposizioni della circolare MATTM 6/8/2013, sono necessari indirizzi regionali sulle condizioni di esenzione dall'obbligo di pretrattamento dei rifiuti prima del loro smaltimento in discarica, gli impianti TMB in esercizio devono essere utilizzati al massimo della loro potenzialità e sanzionati i Comuni che smaltiscono rifiuti RUR in discarica in misura da rendere antieconomica l'operazione.	A	L'osservazione è accoglibile nella forma precisata in Allegato 2 (Proposta di modifiche al Volume Obiettivi e linee di intervento, Parte Prima - Sezione CONOSCITIVA E PROGRAMMATICA).
Conversione dei processi TMB in "Fabbriche di materiali (FdM)": le MRF devono essere privilegiate rispetto agli inceneritori. Il PRB consideri la conversione dell'impianto TMB di Massarosa in FdM/MRF.	NA	Si evidenzia che a pagina 86 della Parte Prima - Sezione CONOSCITIVA E PROGRAMMATICA del Piano, questa ipotesi è già indicata, laddove il PRB precisa che "Più in particolare, gli impianti di trattamento meccanico biologico che non sono integrati in un

		<i>ciclo di recupero energetico saranno destinati o alla chiusura o alla conversione come impianti di valorizzazione dei materiali (Material Recycling Facilities) o come impianti di compostaggio". Le scelte di merito sui singoli impianti competono alle Amministrazioni sotto ordinate, nel rispetto degli obiettivi del Piano regionale.</i>
<b>Incenerimento ed alternative:</b>		
<p>1. le percentuali di rifiuti da destinare a incenerimento nel PRB sono sovradimensionate, rischiano di essere una rigidità del sistema concorrenziale allo sviluppo delle RD. L'alternativa è convertire gli attuali TMB in FdM.</p> <p>2. L'opzione più conveniente e realistica per i rifiuti dal trattamento delle RD è il recupero di materia.</p> <p>3. E' necessario non incrementare la capacità attuale di incenerimento. Escludere qualunque ipotesi di revamping per gli impianti di accertata inidoneità tecnico strategica (con particolare riferimento all'inceneritore di Pietrasanta)</p> <p>4. trascurati i nuovi criteri di attribuzione della caratteristica di pericolo H14</p> <p>5. eliminare dal PRB ogni riferimento al divieto di smaltimento in discarica dei rifiuti ad elevato PCI</p>	NA	<p>1. Le percentuali da destinare a incenerimento sono un tassello dell'elaborazione complessiva degli obiettivi di piano, strettamente correlati e integrati ad ogni altra azione, anche in coerenza con la pianificazione sopra e sotto ordinata. La serie storica disponibile dei dati EUROSTAT di settore conferma in modo coerente come sia possibile, e già in essere in Europa, raggiungere livelli nazionali molto elevati sia di riciclaggio che di recupero di energia da rifiuti. L'incenerimento dei rifiuti, nelle migliori pratiche nazionali ed europee, ha dimostrato di non rappresentare una rigidità del sistema né una barriera economica e gestionale allo sviluppo dell'industria del riciclaggio. Ad oggi la letteratura di settore non contiene esempi di FdM consolidati a livello industriale con bilanci di massa favorevoli al recupero di materia.</p> <p>2. I cicli tecnologici reali delle filiere del riciclo mostrano che ad oggi le estremamente variegate categorie di rifiuti prodotti dalla valorizzazione delle RD non abbiamo, se non in rari casi, una destinazione ambientalmente favorevole nel riciclo</p> <p>3. In merito alla capacità di incenerimento, ricordato quanto già detto al precedente punto 1, si specifica che il potere pianificatorio della Pubblica Amministrazione può determinare la revisione di precedenti scelte, ma questo deve essere conciliato con i diritti quesiti sorti nella vigenza del precedente piano, in quanto già entrati a far parte della sfera giuridica di un determinato soggetto; tutto ciò sulla base della pianificazione da parte delle autorità competenti. Nel caso specifico, si segnala che il Piano stabilisce la possibilità di ristrutturazione soltanto per gli impianti esistenti e operativi.</p> <p>4. La normativa richiamata in materia di criteri di attribuzione della caratteristica di pericolo H14 ai rifiuti è andata incontro, come noto, a revisione radicale ad opera del d.l. 25 gennaio 2012, n. 2: "Misure straordinarie e urgenti in materia ambientale". L'obiezione è dunque oggi non più valida alla luce dell'ordinamento applicabile.</p> <p>5. Il riferimento al divieto di smaltimento in discarica dei rifiuti ad elevato PCI non può essere eliminato in quanto previsto dal d.lgs. 36/2003, anche se più volte prorogato.</p>
Istituzione dei centri di ricerca sui RUR: istituire almeno un centro di ricerca e di riprogettazione sulla frazione residua per ogni ATO.	NA	Si ritiene condivisibile il principio di effettuare un monitoraggio della composizione dei rifiuti urbani residui benché una vera innovazione di prodotto e di servizio finalizzata alla prevenzione della produzione e pericolosità dei rifiuti (ecodesign) sia resa possibile da investimenti di ricerca tecnologica sui materiali e sui processi produttivi che possono essere promossi e sostenuti almeno a livello regionale con le azioni già previste all'interno del Programma regionale di prevenzione e il coinvolgimento di ARRR, delle realtà già operanti sul territorio e dei soggetti portatori di interesse istituzionali e non.
Trattamento/smaltimento – fase residuale: si ritiene non vi sia necessità di programmare l'avvio a incenerimento dei quantitativi indicati nel PRB.	NA	Gli obiettivi del Piano regionale in materia sono costruiti con lo scopo esplicitato di garantire la piena attuazione della gerarchia comunitaria e nazionale di gestione all'interno del territorio regionale. La necessità di programmare l'avvio a incenerimento dei quantitativi indicati nel Piano regionale è solo uno dei segmenti della filiera di gestione complessiva ipotizzata e mira, nello specifico, a portare la Toscana in linea con le migliori esperienze regionali, nazionali e comunitarie per la minimizzazione del ricorso allo smaltimento in discarica e favorire il recupero di energia da rifiuti come indicato dalla direttiva comunitaria.
Costi della gestione: la valutazione del costo del sistema nel suo complesso va basato sul costo per utenza (euro/abitante).	NA	I due indicatori di costo del sistema più diffusi nella letteratura di settore sono il costo medio per abitante residente (costo totale di tutti i servizi / numero di residenti in un dato territorio) e il costo medio per tonnellata di rifiuto prodotto (costo totale di tutti i servizi / quantità di rifiuti totali prodotti in un dato territorio). I due indicatori possono essere, e di frequente sono, distorsivi se utilizzati per confrontare i costi dei sistemi in due territori diversi. La possibile distorsione è implicita nelle caratteristiche algebriche dei due indicatori nonché facilmente

		intuibile (nessuno dei due indicatori incorpora alcuna informazione in merito alle differenze nei cicli di gestione dei servizi). Cionondimeno, il costo medio ad abitante residente effettua la media su di una sola fonte di produzione dei rifiuti (i cittadini residenti) dei costi totali di tutti i servizi per la gestione di tutti i rifiuti urbani, laddove i rifiuti urbani sono prodotti anche da utenze non domestiche (se non pericolosi e assimilati agli urbani dai regolamenti comunali competenti) e da presenze non residenti (turisti e pendolari). Da questo punto di vista, la produzione di rifiuti urbani totali è una approssimazione intrinsecamente più attendibile degli abitanti residenti per quantificare la domanda aggregata di servizi. Tutto questo premesso, le attività dell'Osservatorio regionale per il servizio idrico integrato e di gestione integrata dei rifiuti urbani, di cui alla legge regionali 69/2011, prenderà in esame entrambi i set di indicatori, per i necessari approfondimenti.
Filiera del riciclo: dovranno essere messi a punto "sistemi di piattaforme" per garantire la costante ricollocazione delle raccolte differenziate nei cicli produttivi.	NA	Il sistema del recupero è parte del sistema industriale e non solo dei servizi di gestione dei rifiuti e come noto coinvolge le aziende di raccolta, le imprese di valorizzazione e preparazione al riciclaggio, le industrie di trasformazione delle materie seconde e di produzione dei beni. Tuttavia il mercato delle materie seconde ha assunto una dimensione globale e il flusso delle materie seconde non solo non ha più una dimensione prevalentemente locale, ma neanche regionale. La forte crescita del recupero di rifiuti guidata dalle norme ambientali deve essere governata soprattutto sotto il profilo della qualità, per consentire un efficace riciclo sostenibile dal punto di vista ambientale ed economico. Più alti tassi di riciclaggio richiedono maggiore qualità. Per questo la Regione Toscana ha operato attraverso accordi istituzionali con i principali attori regionali e nazionali con l'obiettivo esplicito di sostenere le filiere del riciclaggio e continuerà a farlo con le azioni previste nel PRB per i raggiungimento degli obiettivi di piano.
Filiera dell'organico: il piano deve prevedere con normativa regionale, anche attraverso incentivi, la distribuzione del compost in agricoltura ed aree verdi comunali, anche con l'istituzione di un organismo dedicato.	NA	Si ricorda che la Regione Toscana ha fino ad oggi operato attraverso accordi istituzionali con i principali attori regionali e nazionali e con il supporto delle proprie agenzie con l'obiettivo esplicito di sostenere la filiera del compost. Da ultimo il Protocollo di intesa del 2010 tra Regione Toscana, Arsia, CIC e Cispel per lo sviluppo dell'impiego del compost di qualità costituisce un esempio concreto di attività in tal senso posta in atto dal Governo regionale in anni recenti. Il Programma regionale di prevenzione inoltre prevede per Regione, Province, Comuni e altri Enti, istituti e aziende soggette alla vigilanza degli stessi, l'adozione di procedure di acquisto, per le proprie forniture di beni e servizi, conformi ai criteri ambientali minimi, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti dal PAN GPP (Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione) e conformi agli obblighi previsti dalle norme vigenti, fra questi sono compresi anche quelli previsti per gli ammandanti nell'ambito dei criteri per l'affidamento del servizio di gestione del verde pubblico. Ciò premesso si evidenzia che il PRB prevede tra gli obiettivi prioritari quello di sviluppare azioni volte a favorire la raccolta dell'organico e la filiera del compost di qualità.
Escludere il vincolo di taglia minima per gli impianti di digestione anaerobica	A	Per quanto riguarda questo punto l'osservazione è accoglibile nella forma precisata in Allegato 2 (Proposta di modifiche al Volume Obiettivi e linee di intervento, Parte Prima - Sezione CONOSCITIVA E PROGRAMMATICA).
Gestione del rifiuto spiaggiato: si chiede che il piano preveda risorse economiche per la gestione del fenomeno a favore dei Comuni interessati e per costruire una filiera del riciclo per questa tipologia di materiali.	NA	I rifiuti spiaggiati sono rifiuti urbani, come da classificazione dei rifiuti (d.lgs. 152/2006, articolo 184, comma 2, lettera d) e come tali devono essere gestiti. Ciò premesso si evidenzia che, per le destinazioni delle risorse ai vari obiettivi del Piano, occorre far riferimento al quadro finanziario contenuto nel piano, coerente con gli stanziamenti approvati con legge regionale n.78/2013. Le destinazioni delle risorse saranno successivamente definite con atti di Giunta regionale, secondo quanto previsto dalla l.r. 25/98 artt. 3 e 3 bis.
Deassimilazione e separazione dei flussi RSU dagli speciali: il PRB preveda che le società di gestione rifiuti istituiscano un'offerta di servizio non in regime di monopolio e ad adesione volontaria per la raccolta e la valorizzazione dei rifiuti speciali.	NA	In merito alla "Deassimilazione e separazione dei flussi RSU dagli speciali" si precisa che le attività dei soggetti gestori di servizi pubblici locali sono disciplinate e previste dalla normativa dello Stato, soprattutto nel caso in cui tali soggetti operino in mercati diversi da quelli in cui sono titolari dei diritti di esclusiva.
Contabilità normalizzata: il Piano deve prevedere la rapida adozione in tutti i Comuni	NA	Si evidenzia che ai sensi dell'articolo 1, comma 651 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147

<p>della contabilità normalizzata prevista dalla legislazione. E' necessario che il PRB valorizzi tutti i vantaggi della raccolta differenziata</p>		<p>che ha istituito la Tari "Il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158." Il decreto 158/1999 ha per oggetto le norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani. Quindi quanto richiesto è già obbligo di legge.</p> <p>La raccolta differenziata e la sua promozione, quale segmento irrinunciabile di un ciclo virtuoso di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, è uno dei punti qualificanti dell'intero dispositivo di Piano</p>
---	--	--

Sintesi delle Osservazioni	Accoglibile/ Non Accoglibile/ Parzialmente Accoglibile	Risposta
<b>(7) Palmata Scavi</b>		
Si chiede una modifica puntuale dell'Allegato di Piano n. 4 " <i>Criteri localizzativi di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti (articolo 9, comma 1, lettera e) della l.r. 25/1998</i> ". In particolare si chiede di eliminare il punto 2 par. 3.2 e il punto 2 par. 3.5, entrambi relativi a " <i>Aree tutelate per legge ai sensi dell'articolo 142 D.Lgs. 42/04 "codice di beni culturali e del paesaggio"</i> ", e di inserire tale criterio, per i citati paragrafi, tra i criteri penalizzanti.	PA	Nella forma in cui viene richiesta la modifica non è accoglibile in quanto sarebbe in contrasto con il " <i>Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di piano paesaggistico</i> " (Proposta di Del. C. R. n. 1 del 17/01/2014). Si ritiene comunque parzialmente accoglibile nella forma precisata in Allegato 2 (Proposta di modifiche all'Allegato di Piano – 4) modulando il criterio in coerenza con il nuovo Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di piano paesaggistico.

Sintesi delle Osservazioni	Accoglibile/ Non Accoglibile/ Parzialmente Accoglibile	Risposta
<b>(08) SEVERA SpA</b>		
<p>Tenuto conto delle articolate richieste in materia di finanziamenti, si precisa in merito quanto segue, in riferimento ad ognuna delle osservazioni successive: Per le destinazioni delle risorse ai vari obiettivi del piano occorre far riferimento al quadro finanziario contenuto nel piano, coerente con gli stanziamenti approvati con legge regionale n.78/2013. Le destinazioni delle risorse saranno successivamente definite con atti di Giunta regionale, secondo quanto previsto dalla l.r. 25/98 artt. 3 e 3 bis.</p> <p>Analogamente, alla luce delle articolate richieste in materia di impiantistica, si precisa che la definizione puntuale del sistema impiantistico compete alla pianificazione sotto ordinata, nel rispetto degli indirizzi generali del PRB che, sul punto specifico sono, come precisato nel PRB, orientativi.</p>		
<p>Nota preliminare: Senza interventi di sostegno nel PRB finalizzati ad incentivare anche economicamente lo sviluppo delle RD gli obiettivi dello stesso non potranno essere raggiunti in Garfagnana.</p>	NA	<p>Si evidenzia che, per le destinazioni delle risorse ai vari obiettivi del Piano, occorre far riferimento al quadro finanziario contenuto nel piano, coerente con gli stanziamenti approvati con legge regionale n.78/2013. Le destinazioni delle risorse saranno successivamente definite con atti di Giunta regionale, secondo quanto previsto dalla l.r. 25/98 artt. 3 e 3 bis.</p>
<p>Riduzione dei rifiuti e raccolta differenziata: il PRB indichi con chiarezza che tipo di interventi potranno essere incentivati-finanziati nei Comuni montani a partire dal 2014. La Regione promuova la messa a sistema delle pratiche di riduzione alla fonte, con politiche di incentivi e disincentivi.</p> <p>L'obiettivo regionale di riduzione potrebbe essere del 15% al 2017 rispetto al 2012. I Comuni dovrebbero rendere operativi entro il 2015 centri di riparazione e riuso con bacini di utenza tra 30.000 e 100.000 abitanti.</p> <p>La raccolta domiciliare, in territori di montagna come la Garfagnana, necessita di sostegno economico.</p> <p>E' necessario esplicitare nel PRB gli obiettivi da raggiungere al 2017 a seguito dell'applicazione dei piani Comunali di prevenzione rifiuti e raccolta differenziata (che i Comuni montani approveranno entro il 2014, secondo la scrivente società) e le fonti di finanziamento per i Comuni montani.</p>	NA	<p>Si evidenzia che il PRB non può contenere prescrizioni che possono essere imposte solo da disposizioni di legge, e nel caso di specie, da disposizioni di legge nazionale sia per quanto riguarda l'ipotesi di piani comunali di prevenzione che di quelli per le raccolte differenziate. La norma nazionale, in particolare il Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti (decreto direttoriale 7/10/2013), non prevede l'obbligo di pianificazione a carico dei Comuni. Il Programma regionale di Prevenzione dei rifiuti e la l.r. 25/98 prevedono sia obblighi da rispettare, sia indicazioni di buone pratiche che i Comuni possono adottare, sia la previsione di criteri premianti nei bandi di finanziamento regionale per quei Comuni che risulteranno adempienti agli obblighi di prevenzione e GPP. La Regione inoltre, nell'ambito dei compiti istituzionali di ARRR spa, continuerà a mettere a disposizione e a supporto di enti, imprese e cittadini l'esperienza tecnica progettuale maturata anche nell'ambito dell'attività di monitoraggio dei progetti finanziati in materia di prevenzione della produzione dei rifiuti. Gli obiettivi di prevenzione del PRB e del Programma regionale di prevenzione sono coerenti con quelli previsti al 2020 dal citato Programma nazionale di prevenzione.</p> <p>Si ricorda inoltre che, per quanto riguarda in particolare la raccolta differenziata, la normativa vigente prevede una pianificazione subordinata (piani interprovinciali, piani d'ambito).</p>
<p>Impiantistica: la previsione della produzione di rifiuti urbani totali attesa al 2020 deve essere rivista al ribasso per un corretto calcolo della capacità impiantistica.</p> <p>Occorre che il PRB preveda e sostenga la conversione e adattamento degli impianti esistenti in aree montane per valorizzare la frazione secca da RD, ricollocare la frazione umida sul posto di produzione e rispondere all'obbligo di pretrattamento RUR.</p>	NA	<p>Lo scenario sulla produzione dei rifiuti urbani considerato all'interno del PRB nasce da elaborazioni dell'IRPET che utilizzano come fattori di determinazione della produzione di RU totali al 2020 la dinamica della popolazione, la dinamica dei consumi delle famiglie, delle presenze turistiche, del PIL. Lo scenario di riferimento ipotizza un andamento crescente della popolazione al 2020 e un tasso spontaneo di riduzione della produzione pro capite di RU di circa 20 kg/abitante dal 2010 al 2020; le fonti delle altre variabili sono gli istituti statistici e le istituzioni nazionali e internazionali preposti allo scopo.</p> <p>Si è ritenuto condivisibile l'opportunità di verificare la sostenibilità degli scenari presi a riferimento e si è proceduto a rivedere le stime sulla base delle variazioni registrate negli anni 2011 e 2012. IRPET ha quindi provveduto a riformulare le stime prendendo come anno base il 2012.</p> <p>Seguendo la procedura analoga a quella precedentemente adottata per la definizione degli scenari, anche in questo caso sono state elaborate diverse ipotesi che considerano come fattore determinante della dinamica dei rifiuti la dinamica della popolazione e quella dei consumi delle famiglie. A sua volta, su questi due differenti scenari sono stati ipotizzati due tipi di comportamento in termini di produzione pro capite di rifiuti: uno standard che mantiene costante il pro capite medio degli ultimi anni, l'altro virtuoso che prevede una riduzione spontanea stimata sulla base della riduzione degli ultimi anni.</p> <p>Di queste varie ipotesi si ritiene cautelativo considerare quella che propone la dinamica più contenuta, ovvero lo scenario basato sulla dinamica della popolazione assumendo un</p>

		<p>comportamento virtuoso di riduzione spontanea della produzione di rifiuti pro capite.</p> <p>Il risultato è, analogamente a quanto registrato nella proposta di PRB adottato, un andamento pressoché costante del totale dei rifiuti: partendo, come detto, da una produzione di 2.275.000 tonnellate (dato 2012) si arriva al 2020 a un totale di 2.291.000 tonnellate.</p> <p>Il nuovo scenario determinerebbe sostanzialmente una riduzione del fabbisogno di recupero energetico di circa 20.000 t/anno e di discarica di circa 12.000 t/anno a livello regionale. Dunque si ritiene che la revisione degli scenari non richieda una modifica di quanto già previsto nel PRB adottato in quanto eventuali ulteriori revisioni a livello di pianificazione interprovinciale o industriale (di ambito), volte a ricercare ulteriori risultati di razionalizzazione impiantistica, sono possibili senza che venga meno la coerenza con quanto già previsto.</p> <p>Si precisa che la definizione puntuale del sistema impiantistico compete alla pianificazione sotto ordinata, nel rispetto degli indirizzi generali del PRB che, sul punto specifico sono, come precisato nel PRB, orientativi.</p>
<p>Pretrattamento del RUR ed impianti TMB: il PRB non tiene conto delle disposizioni della circolare MATTM 6/8/2013, sono necessari indirizzi regionali sulle condizioni di esenzione dall'obbligo di pretrattamento dei rifiuti, gli impianti TMB in esercizio devono essere utilizzati al massimo della loro potenzialità e venga prevista per i Comuni montani la possibilità di allestire una linea di stabilizzazione della componente organica presso gli impianti di tritovagliatura esistenti e debba essere prevista, più in generale, la conversione in TMB/FDM dei piccoli impianti in aree montane.</p>	<b>PA</b>	<p>L'osservazione è parzialmente accoglibile nella forma precisata in Allegato 2 (Proposta di modifiche al Volume Obiettivi e linee di intervento, Parte Prima - Sezione CONOSCITIVA E PROGRAMMATICA).</p>
<p>Rigidità e dinamicità del sistema: le percentuali di rifiuti da destinare a incenerimento nel PRB sono sovradimensionate, rischiano di essere una rigidità del sistema concorrenziale allo sviluppo delle RD. l'obiettivo del 70% di RD deve prevedere sostegno economico per le realtà locali decentrate come la Garfagnana. Si tenga conto degli investimenti necessari a convertire l'impianto di tritovagliatura attuale della Garfagnana in TMB/FDM nella stima del fabbisogno finanziario totale del PRB. Eliminare dal PRB ogni riferimento al divieto di smaltimento in discarica dei rifiuti ad elevato PCI.</p>	<b>NA</b>	<p>La serie storica disponibile dei dati EUROSTAT di settore conferma in modo coerente come sia possibile, e già in essere in Europa, raggiungere livelli nazionali molto elevati sia di riciclaggio che di recupero di energia da rifiuti. L'incenerimento dei rifiuti, nelle migliori pratiche nazionali ed europee, ha dimostrato di non rappresentare una rigidità del sistema né una barriera economica e gestionale allo sviluppo dell'industria del riciclaggio.</p> <p>Per quanto attiene le richieste di finanziamenti si rimanda a quanto detto in premessa alla risposta all'osservazione</p> <p>Il riferimento al divieto di smaltimento in discarica dei rifiuti ad elevato PCI non può essere eliminato in quanto previsto dal d.lgs. 36/2003, anche se più volte prorogato.</p>
<p>Trattamento/smaltimento – fase residuale: per l'area della Garfagnana la discarica nel comune di Molazzana è necessaria per l'abbancamento della FOS in uscita dalla linea di stabilizzazione da realizzare nel Comune di Castelnuovo Garfagnana nonché per l'eventuale frazione secca residua.</p>	<b>NA</b>	<p>Le previsioni puntuali in materia di impiantistica competono alla pianificazione sotto ordinata nel rispetto dell'obbligo di garantire gli obiettivi di piano al 2020, come precisato anche in epigrafe.</p>
<p>Filiera del riciclo: dovranno essere messe a punto soluzioni impiantistiche anche nelle zone montane servite da raccolta domiciliare</p>	<b>NA</b>	<p>Il sistema del recupero è parte del sistema industriale e non solo dei servizi di gestione dei rifiuti e come noto coinvolge le aziende di raccolta, le imprese di valorizzazione e preparazione al riciclaggio, le industrie di trasformazione delle materie seconde e di produzione dei beni. E' tuttavia evidente che il mercato delle materie seconde ha assunto una dimensione globale e che il flusso delle materie seconde non solo non ha più una dimensione prevalentemente locale, ma neanche regionale. La forte crescita del recupero di rifiuti guidata dalle norme ambientali deve essere governata soprattutto sotto il profilo della qualità, per consentire un efficace riciclo sostenibile dal punto di vista ambientale ed economico. Più alti tassi di riciclaggio richiedono maggiore qualità. Per questo la Regione Toscana ha operato attraverso accordi istituzionali con i principali attori regionali e nazionali con l'obiettivo esplicito di sostenere le filiere del riciclaggio e continuerà a farlo con le azioni previste nel PRB per il raggiungimento degli obiettivi di piano.</p> <p>Si precisa che la definizione puntuale del sistema impiantistico compete alla pianificazione sotto ordinata, nel rispetto degli indirizzi generali del PRB che, sul punto specifico sono, come precisato nel PRB, orientativi.</p>
<p>Filiera dell'organico: il piano deve prevedere con normativa regionale, anche attraverso incentivi, la distribuzione del compost in agricoltura ed aree verdi comunali, favorendo l'acquisto di compost con apposito fondo regionale e anche con l'istituzione di un</p>	<b>NA</b>	<p>La Regione Toscana ha operato attraverso accordi istituzionali con i principali attori regionali e nazionali e con il supporto delle proprie agenzie con l'obiettivo esplicito di sostenere le filiere del compost e continuerà a farlo con le azioni previste nel PRB per il raggiungimento</p>

<p>organismo dedicato. Introdurre in allegato 2 al PRB misure per la promozione e diffusione del compostaggio domestico, finanziamenti all'acquisto di compostiere di comunità,</p> <p>Il PRB preveda innalzare l'incentivazione di RD sulle % previste in base al N° di abitanti serviti rispetto ai residenti fino ad incentivare al massimo l'autocompostaggio nella condizione di case sparse,</p>		<p>degli obiettivi di piano. Da ultimo il Protocollo di intesa del 2010 tra Regione Toscana, Arsia, CIC e Cispel per lo sviluppo dell'impiego del compost di qualità costituisce un esempio concreto di attività in tal senso posta in atto dal Governo regionale in anni recenti. Il Programma regionale di prevenzione inoltre prevede per Regione, Province, Comuni e altri Enti, istituti e aziende soggette alla vigilanza degli stessi, l'adozione di procedure di acquisto, per le proprie forniture di beni e servizi, conformi ai criteri ambientali minimi, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti dal PAN GPP (Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione) e conformi agli obblighi previsti dalle norme vigenti fra questi sono compresi anche quelli previsti per gli ammendanti nell'ambito dei criteri per l'affidamento del servizio di gestione del verde pubblico. Ciò premesso si evidenzia che il PRB prevede tra gli obiettivi prioritari quello di sviluppare azioni volte a favorire la raccolta dell'organico e la filiera del compost di qualità.</p> <p>Per quanto attiene le richieste di finanziamenti si rimanda a quanto detto in premessa alla risposta all'osservazione.</p> <p>Per quanto riguarda gli incentivi da mettere in atto per l'autocompostaggio, da anni la Regione è stata attiva nel promuovere e sostenere la diffusione di questa forma di riduzione alla fonte della produzione di rifiuti: nel 2012 sono stati censiti complessivamente circa 70.000 composte diffuse sul territorio regionale. Si ritiene che gli incentivi previsti dal metodo standard e i finanziamenti ad oggi erogati rappresentino già un supporto più che sufficiente per promuovere questa pratica. Si ritiene che l'introduzione dell'obbligo di autocompostaggio non sia attuabile trattandosi di una pratica che, sulla base anche dell'esperienza finora maturata, per l'impegno richiesto deve essere intrapresa solo da utenti consapevoli e motivati. La Regione tuttavia nell'ambito delle azioni previste dal programma di prevenzione continuerà a sostenere la diffusione di questa pratica.</p>
<p>Deassimilazione e separazione dei flussi RSU dagli speciali: il PRB preveda che le società di gestione rifiuti istituiscano un'offerta di servizio non in regime di monopolio e ad adesione volontaria per la raccolta e la valorizzazione dei rifiuti speciali con interventi specifici di sostegno economico da parte di Regione/ATO per ridurre le tariffe praticate alle aziende che operano in realtà montane.</p>	<p><b>NA</b></p>	<p>In merito alla "Deassimilazione e separazione dei flussi RSU dagli speciali" si precisa che le attività dei soggetti gestori di servizi pubblici locali sono disciplinate e previste dalla normativa dello Stato, soprattutto nel caso in cui tali soggetti operino in mercati diversi da quelli in cui sono titolari dei diritti di esclusiva.</p> <p>Per quanto attiene le richieste di finanziamenti si rimanda a quanto detto in premessa alla risposta all'osservazione</p>
<p>Costi della gestione: la valutazione del costo del sistema nel suo complesso va basato sul costo per utenza (euro/abitante).</p>	<p><b>NA</b></p>	<p>Si evidenzia che ai sensi dell'articolo 1, comma 651 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 che ha istituito la Tari "Il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158." Il decreto 158/1999 ha per oggetto le norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani.</p>
<p>Conclusioni alle osservazioni: le richieste di modifica al PRB in sintesi chiedono adattamento ed integrazione dell'impianto TMB di Castelnuovo Garfagnana in FdM con componenti di biostabilizzazione per frazione organica e verde, integrazione dell'AIA della discarica di Molazzana con i codici di frazioni biostabilizzate ed eventuale frazione secca, trasformare la raccolta di prossimità nei 4 Comuni della Garfagnana non pa.p. con contenitori dotati di chiave magnetica, intervenire economicamente nei mutui contratti a suo tempo e oggi residuali, alla eventuale dismissione degli assets più capitalizzati della società (incenerimento di Castelnuovo Garfagnana e discarica di Molazzana)</p>	<p><b>NA</b></p>	<p>Si rimanda alle risposte di dettaglio esposte nelle righe precedenti.</p>

Sintesi delle Osservazioni	Accoglibile/ Non Accoglibile/ Parzialmente Accoglibile	Risposta
<b>(9) Nuova Cartiera S. Apollonia</b>		
<p>Si chiede una modifica puntuale dell'Allegato di Piano n. 4 "<i>Criteri localizzativi di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti (articolo 9, comma 1, lettera e) della l.r. 25/1998</i>". In particolare si richiede di eliminare il punto 5 par. 3.2 e il punto 5 par. 3.5 relativi entrambi a "<i>Aree classificate dai piani strutturali, dai piani regolatori generali o dai piani di assetto idrogeologico a pericolosità idraulica molto elevata (aree in cui è prevista una piena con tempo di ritorno inferiore a 30 anni) ai sensi dell'articolo 2 della l.r. 21/2012</i>" e di inserirlo tra i criteri penalizzanti con i limiti imposti dalla LR 21/2012 (vedi articolo 2 comma 2 lettera b)), in special modo per le aree industriali.</p>	NA	<p>Si ritiene non accoglibile la richiesta in quanto il criterio inserito nel Piano risulta coerente sia con la l.r. 21/2012 che in continuità con la previgente pianificazione regionale sui rifiuti.</p>

Sintesi delle Osservazioni	Accoglibile/ Non Accoglibile/ Parzialmente Accoglibile	Risposta
<b>(10) Belvedere SpA</b>		
Il Piano preveda espressamente che le discariche esistenti, riconosciute come strategiche e che ne abbiano i presupposti tecnici, siano autorizzate a smaltire anche rifiuti speciali.	<b>NA</b>	Ai sensi della normativa nazionale nonché di quella regionale, relativamente ai rifiuti speciali, il piano può contenere il complesso dei fabbisogni al fine di assicurare lo smaltimento dei rifiuti speciali in luoghi prossimi a quelli di produzione. La possibilità, per le discariche esistenti, di essere autorizzate anche allo smaltimento dei rifiuti speciali rientra, ad oggi, tra le facoltà autorizzatorie delle province competenti per territorio.

Sintesi delle Osservazioni	Accoglibile/ Non Accoglibile/ Parzialmente Accoglibile	Risposta
<b>(11) SEA risorse</b>		
Non sia prevista una taglia dimensionale minima per gli impianti di digestione anaerobica bensì per i soli impianti di compostaggio.	<b>A</b>	Per quanto riguarda questo punto l'osservazione è accoglibile nella forma precisata in Allegato 2 (Proposta di modifiche al Volume Obiettivi e linee di intervento, Parte Prima - Sezione CONOSCITIVA E PROGRAMMATICA).

<b>Sintesi delle Osservazioni</b>	<b>Accoglibile/ Non Accoglibile/ Parzialmente Accoglibile</b>	<b>Risposta</b>
<b>(12) VERA Versilia Ambiente Srl</b>		
Comunica l'avvio dell'istruttoria per la richiesta di autorizzazione di interventi di modifica dell'impianto di Massarosa.	<b>NA</b>	Si prende atto di quanto riferito.

Sintesi delle Osservazioni	Accoglibile/ Non Accoglibile/ Parzialmente Accoglibile	Risposta
<b>(13) Italia Nostra, Amici della Terra Versilia, Legambiente Versilia, Lipu, WWF, Medicina Democratica, Rete Ambientale della Versilia</b>		
Nota preliminare: Il PRB indichi nei documenti di Piano (allegato 2) la volontà di investimenti in educazione ambientale con campagne periodiche specifiche. Il PRB approfondisca le modalità di tracciabilità dei rifiuti speciali.	NA	Le attività di educazione ed informazione sono uno dei macro obiettivi qualificanti del Piano. Le modalità di tracciabilità dei rifiuti speciali non possono che essere le stesse disciplinate dall'ordinamento nazionale, ossia obblighi e controlli in materia di corretta osservanza degli obblighi di tenuta e compilazione dei registri di carico e scarico dei rifiuti, formulari di trasporto rifiuti, SISTRI (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti). La fonte di dati nazionale più importante (i cui limiti sono ampiamente noti e documentati) per la contabilità di settore è l'insieme dei Modelli Unici di Dichiarazione ambientale, come acquisiti, verificati e validati annualmente dalla sezione regionale (ARPAT) del Catasto rifiuti nazionale.
Piani di riduzione e di raccolta differenziata dei rifiuti: il PRB prescriva che entro l'anno 2014 ciascun Comune approvi un proprio piano per la prevenzione e la riduzione della produzione di rifiuti urbani e assimilati e un proprio piano per la raccolta differenziata. La Regione promuova la messa a sistema delle pratiche di riduzione alla fonte, con politiche di incentivi e disincentivi, in sinergia con le pratiche di educazione ambientale. L'obiettivo regionale di riduzione potrebbe essere del 15% al 2017 rispetto al 2012. I Comuni dovrebbero rendere operativi entro il 2015 centri di riparazione e riuso con bacini di utenza tra 30.000 e 100.000 abitanti. Ove sia prevista la raccolta integrata stradale, vietare e non finanziare le isole a scomparse, indicare di predisporre contenitori per l'indifferenziato di volume inferiore ai contenitori della differenziata, prevedere nel PRB l'abbandono della raccolta multimateriale pesante per prediligere la raccolta multimateriale leggero.	NA	Il PRB non può contenere prescrizioni che possono essere imposte solo da disposizioni di legge, e nel caso di specie, da disposizioni di legge nazionale sia per quanto riguarda l'ipotesi di piani comunali di prevenzione che di quelli per le raccolte differenziate. La norma nazionale, in particolare il Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti (decreto direttoriale 7/10/2013), non prevede l'obbligo di pianificazione a carico dei Comuni. Il Programma regionale di Prevenzione dei rifiuti e la LR.25/98 prevedono sia obblighi da rispettare, sia indicazioni di buone pratiche che i Comuni possono adottare, che la previsione di criteri premianti nei bandi di finanziamento regionale per quei Comuni che risulteranno adempienti agli obblighi di prevenzione e GPP. La Regione inoltre, nell'ambito dei compiti istituzionali di ARRR spa, continuerà a mettere a disposizione e a supporto di enti, imprese e cittadini l'esperienza tecnica progettuale maturata anche nell'ambito dell'attività di monitoraggio dei progetti finanziati in materia di prevenzione della produzione dei rifiuti. Gli obiettivi di prevenzione del PRB e del Programma regionale di prevenzione sono coerenti con quelli prevista al 2020 dal Programma nazionale di prevenzione. Si ricorda inoltre che, per quanto riguarda in particolare la raccolta differenziata, la normativa vigente prevede una pianificazione subordinata (piani interprovinciali, piani d'ambito). Le prescrizioni di dettaglio in materia di modalità specifiche di raccolta non possono che competere agli enti territoriali sulla base delle esigenze peculiari dei singoli territori, nel rispetto dell'obbligo di garantire gli obiettivi del piano.
Capacità impiantistica: la previsione della produzione di rifiuti urbani totali attesa al 2020 deve essere rivista al ribasso per un corretto calcolo della capacità impiantistica.	NA	Lo scenario sulla produzione dei rifiuti urbani considerato all'interno del PRB nasce da elaborazioni dell'IRPET che utilizzano come fattori di determinazione della produzione di RU totali al 2020 la dinamica della popolazione, la dinamica dei consumi delle famiglie, delle presenze turistiche, del PIL. Lo scenario di riferimento ipotizza un andamento crescente della popolazione al 2020 ed un tasso spontaneo di riduzione della produzione pro capite di RU di circa 20 kg/abitante dal 2010 al 2020; le fonti delle altre variabili sono gli istituti statistici e le istituzioni nazionali ed internazionali preposte Si è ritenuto condivisibile l'opportunità di verificare la sostenibilità degli scenari presi a riferimento e si è proceduto a rivedere le stime sulla base delle variazioni registrate negli anni 2011 e 2012. IRPET ha quindi provveduto a riformulare le stime prendendo come anno base il 2012. Seguendo la procedura analoga a quella precedentemente adottata per la definizione degli scenari, anche in questo caso sono state elaborate diverse ipotesi che considerano come fattore determinante della dinamica dei rifiuti la dinamica della popolazione e quella dei consumi delle famiglie. A sua volta, su questi due differenti scenari sono stati ipotizzati due tipi di comportamento in termini di produzione pro capite di rifiuti: uno standard che mantiene costante il pro capite medio degli ultimi anni, l'altro virtuoso che prevede una riduzione spontanea stimata sulla base della riduzione degli ultimi anni.

		<p>Di queste varie ipotesi si ritiene cautelativo considerare quella che propone la dinamica più contenuta, ovvero lo scenario basato sulla dinamica della popolazione assumendo un comportamento virtuoso di riduzione spontanea della produzione di rifiuti pro capite.</p> <p>Il risultato è, analogamente a quanto registrato nella proposta di PRB adottato, un andamento pressoché costante del totale dei rifiuti: partendo, come detto, da una produzione di 2.275.000 tonnellate (dato 2012) si arriva al 2020 a un totale di 2.291.000 tonnellate.</p> <p>Il nuovo scenario determinerebbe sostanzialmente una riduzione del fabbisogno di recupero energetico di circa 20.000 t/anno e di discarica di circa 12.000 t/anno a livello regionale. Dunque si ritiene che la revisione degli scenari non richieda una modifica di quanto già previsto nel PRB adottato in quanto eventuali ulteriori revisioni a livello di pianificazione interprovinciale o industriale (di ambito), volte a ricercare ulteriori risultati di razionalizzazione impiantistica, sono possibili senza che venga meno la coerenza con quanto già previsto.</p>
<p>Obbligo di pretrattamento del RUR ed impianti TMB: il PRB non tiene conto delle disposizioni della circolare MATTM 6/8/2013, sono necessari indirizzi regionali sulle condizioni di esenzione dall'obbligo di pretrattamento dei rifiuti, gli impianti TMB in esercizio devono essere utilizzati al massimo della loro potenzialità e sanzionati i Comuni che smaltiscono RUR in discarica per rendere antieconomica l'operazione.</p>	<b>PA</b>	<p>L'osservazione è parzialmente accoglibile nella forma precisata in Allegato 2 (Proposta di modifiche al Volume Obiettivi e linee di intervento, Parte Prima - Sezione CONOSCITIVA E PROGRAMMATICA).</p>
<p>Conversione dei processi TMB in "Fabbriche di materiali": le MRF devono essere privilegiate rispetto agli inceneritori. Il PRB consideri la conversione dell'impianto TMB di Massarosa in FdM/MRF.</p>	<b>NA</b>	<p>Si evidenzia che a pagina 86 della Parte Prima - Sezione CONOSCITIVA E PROGRAMMATICA del Piano, questa ipotesi è già indicata, laddove il PRB precisa che "Più in particolare, gli impianti di trattamento meccanico biologico che non sono integrati in un ciclo di recupero energetico saranno destinati o alla chiusura o alla conversione come impianti di valorizzazione dei materiali (Material Recycling Facilities) o come impianti di compostaggio". Le scelte di merito sui singoli impianti competono alle Amministrazioni sotto ordinate, nel rispetto degli obiettivi del Piano regionale.</p>
<p>Incenerimento ed alternative: le percentuali di rifiuti da destinare a incenerimento nel PRB sono sovradimensionate, rischiano di essere una rigidità del sistema concorrenziale allo sviluppo delle RD. L'alternativa è convertire gli attuali TMB in FdM. L'opzione più conveniente e realistica per i rifiuti dal trattamento delle RD è il recupero di materia. E' necessario non incrementare la capacità attuale di incenerimento. Escludere qualunque ipotesi di revamping per gli impianti di accertata inidoneità tecnico strategica (con particolare riferimento agli inceneritori di Pietrasanta e Castelnuovo Garfagnana), trascurati i nuovi criteri di attribuzione della caratteristica di pericolo H14, eliminare dal PRB ogni riferimento al divieto di smaltimento in discarica dei rifiuti ad elevato PCI.</p> <p>Inserire criteri più stringenti per la localizzazione degli inceneritori, VIS obbligatoria non citata nei contenuti obbligatori dei SIA.</p>	<b>NA</b>	<p>La serie storica disponibile dei dati EUROSTAT di settore conferma in modo coerente come sia possibile, e già in essere in Europa, raggiungere livelli nazionali molto elevati sia di riciclaggio che di recupero di energia da rifiuti. L'incenerimento dei rifiuti, nelle migliori pratiche nazionali ed europee, ha dimostrato di non rappresentare una rigidità del sistema né una barriera economica e gestionale allo sviluppo dell'industria del riciclaggio.</p> <p>Il potere pianificatorio della Pubblica Amministrazione può determinare la revisione di precedenti scelte, ma questo deve essere conciliato con i diritti quesiti sorti nella vigenza del precedente piano, in quanto già entrati a far parte della sfera giuridica di un determinato soggetto, ciò sulla base della pianificazione da parte delle autorità competenti. Nel caso specifico si segnala che il Piano stabilisce la possibilità di ristrutturazione soltanto per gli impianti esistenti e operativi.</p> <p>La normativa richiamata in materia di criteri di attribuzione della caratteristica di pericolo H14 ai rifiuti è andata incontro, come noto, a revisione radicale ad opera del d.l. 25 gennaio 2012, n. 2: "Misure straordinarie e urgenti in materia ambientale". L'obiezione è dunque oggi non più valida alla luce dell'ordinamento applicabile.</p> <p>Il riferimento al divieto di smaltimento in discarica dei rifiuti ad elevato PCI non può essere eliminato in quanto previsto dal d.lgs. 36/2003, anche se più volte prorogato.</p> <p>Nel rapporto ambientale sono considerati e valutati gli effetti dell'incenerimento, riportando per altro l'opportunità, per questi impianti, di associare alle nuove realizzazioni studi di Valutazione di Incidenza Sanitaria.</p>
<p>Istituzione dei centri di ricerca sui RUR: istituire almeno un centro di ricerca e di riprogettazione sulla frazione residua per ogni ATO.</p>	<b>NA</b>	<p>Si ritiene condivisibile il principio di effettuare un monitoraggio della composizione dei rifiuti urbani residui benché una vera innovazione di prodotto e di servizio finalizzata alla prevenzione della produzione e pericolosità dei rifiuti (ecodesign) è resa possibile da investimenti di ricerca tecnologica sui materiali e sui processi produttivi che possono essere promossi e sostenuti almeno a livello regionale con le azioni già previste all'interno del Programma regionale di prevenzione e il coinvolgimento di ARRR, delle realtà già operanti sul territorio e dei soggetti istituzionali e non, portatori di interesse.</p>
<p>Trattamento/smaltimento – fase residuale: massimizzare il recupero di materia e</p>	<b>NA</b>	<p>Gli obiettivi in materia del Piano regionale sono costruiti con lo scopo esplicitato di garantire</p>

<p>minimizzare il ricorso alla discarica devono essere lo scopo dell'impiantistica attuale e futura, si ritiene non vi sia necessità di programmare l'avvio a incenerimento dei quantitativi indicati nel PRB.</p>		<p>la piena attuazione della gerarchia comunitaria e nazionale di gestione all'interno del territorio regionale. La necessità di programmare l'avvio a incenerimento dei quantitativi indicati nel Piano regionale è uno, e solo uno, dei segmenti della filiera di gestione complessiva ipotizzata e mira, nello specifico, a portare la Toscana in linea con le migliori esperienze regionali nazionali e comunitarie per la minimizzazione del ricorso allo smaltimento in discarica.</p>
<p>Costi della gestione: la valutazione del costo del sistema nel suo complesso va basato sul costo per utenza (euro/abitante).</p>	<p><b>NA</b></p>	<p>I due indicatori di costo del sistema più diffusi nella letteratura di settore sono il costo medio per abitante residente (costo totale di tutti i servizi / numero di residenti in un dato territorio) e il costo medio per tonnellata di rifiuto prodotto (costo totale di tutti i servizi / quantità di rifiuti totali prodotti in un dato territorio). I due indicatori possono essere, e di frequente sono, distortivi se utilizzati per confrontare i costi dei sistemi in due territori diversi. La possibile distorsione è implicita nelle caratteristiche algebriche dei due indicatori nonché facilmente intuibile (nessuno dei due indicatori incorpora alcuna informazione in merito alle differenze nei cicli di gestione dei servizi). Cionondimeno, il costo medio ad abitante residente effettua la media su di una sola fonte di produzione dei rifiuti (i cittadini residenti) dei costi totali di tutti i servizi per la gestione di tutti i rifiuti urbani, laddove i rifiuti urbani sono prodotti anche da utenze non domestiche (se non pericolosi e assimilati agli urbani dai regolamenti comunali competenti) e da presenze non residenti (turisti e pendolari). Da questo punto di vista, la produzione di rifiuti urbani totali è una approssimazione intrinsecamente più attendibile degli abitanti residenti per quantificare la domanda aggregata di servizi. Tutto questo premesso, le attività dell'Osservatorio regionale per il servizio idrico integrato e di gestione integrata dei rifiuti urbani, di cui alla legge regionali 69/2011, prenderà in esame entrambi i set di indicatori, per i necessari approfondimenti.</p>
<p>Filiera del riciclo: dovranno essere messi a punto "sistemi di piattaforme" per garantire una la costante ricollocazione delle raccolte differenziate nei cicli produttivi.</p>	<p><b>NA</b></p>	<p>Il sistema del recupero è parte del sistema industriale e non solo dei servizi di gestione dei rifiuti e come noto coinvolge le aziende di raccolta, le imprese di valorizzazione e preparazione al riciclaggio, le industrie di trasformazione delle materie seconde e di produzione dei beni. Tuttavia il mercato delle materie seconde ha assunto una dimensione globale e il flusso delle materie seconde non solo non ha più una dimensione prevalentemente locale, ma neanche regionale. La forte crescita del recupero di rifiuti guidata dalle norme ambientali deve essere governata soprattutto sotto il profilo della qualità, per consentire un efficace riciclo sostenibile dal punto di vista ambientale ed economico. Più alti tassi di riciclaggio richiedono maggiore qualità. Per questo la Regione Toscana ha operato attraverso accordi istituzionali con i principali attori regionali e nazionali con l'obiettivo esplicito di sostenere le filiere del riciclaggio e continuerà a farlo con le azioni previste nel PRB per i raggiungimento degli obiettivi di piano.</p>
<p>Filiera dell'organico: il piano deve prevedere con normativa regionale, anche attraverso incentivi, la distribuzione del compost in agricoltura ed aree verdi comunali, anche con l'istituzione di un organismo dedicato. Rafforzare in allegato 2 al PRB la promozione del compostaggio domestico anche con campagne periodiche di educazione ambientale, alzare la quota minima di diffusione del compostaggio per l'incentivazione delle RD, innalzare l'incentivazione di RD sulle % previste in base al N° di abitanti serviti rispetto ai residenti (innalzato), rendere obbligatorio l'autocompostaggio nella condizione di case sparse, escludere il recupero energetico della frazione organica,</p>	<p><b>NA</b></p>	<p>Si ricorda che la Regione Toscana ha fino ad oggi operato attraverso accordi istituzionali con i principali attori regionali e nazionali e con il supporto delle proprie agenzie con l'obiettivo esplicito di sostenere la filiera del compost. Da ultimo il Protocollo di intesa del 2010 tra Regione Toscana, Arsia, CIC e Cispel per lo sviluppo dell'impiego del compost di qualità costituisce un esempio concreto di attività in tal senso posta in atto dal Governo regionale in anni recenti. Il Programma regionale di prevenzione inoltre prevede per Regione, Province, Comuni e altri Enti, istituti e aziende soggette alla vigilanza degli stessi, l'adozione di procedure di acquisto, per le proprie forniture di beni e servizi, conformi ai criteri ambientali minimi, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti dal PAN GPP (Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione) e conformi agli obblighi previsti dalle norme vigenti, fra questi sono compresi anche quelli previsti per gli amministratori nell'ambito dei criteri per l'affidamento del servizio di gestione del verde pubblico. Ciò premesso si evidenzia che il PRB prevede tra gli obiettivi prioritari quello di sviluppare azioni volte a favorire la raccolta dell'organico e la filiera del compost di qualità. Per quanto riguarda gli incentivi da mettere in atto per l'autocompostaggio, da anni la Regione è stata attiva nel promuovere e sostenere la diffusione di questa forma di riduzione alla fonte della produzione di rifiuti: nel 2012 sono stati censiti complessivamente circa</p>

		70.000 composte diffuse sul territorio regionale. Si ritiene che gli incentivi previsti dal metodo standard e i finanziamenti ad oggi erogati rappresentino già un supporto più che sufficiente per promuovere questa pratica. Si ritiene che l'introduzione dell'obbligo di autocompostaggio non sia attuabile trattandosi di una pratica che, sulla base anche dell'esperienza finora maturata, per l'impegno richiesto deve essere intrapresa solo da utenti consapevoli e motivati; la Regione tuttavia nell'ambito delle azioni previste dal programma di prevenzione continuerà a sostenere la diffusione di questa pratica. Riguardo alla richiesta di escludere la componente organica dal recupero energetico, il PRB prevede che vengano avviati al recupero energetico solo i materiali non altrimenti valorizzabili, nel rispetto della gerarchia comunitaria.
Escludere il vincolo di taglia minima per gli impianti di digestione anaerobica.	<b>A</b>	Per quanto riguarda questo punto l'osservazione è accoglibile nella forma precisata in Allegato 2 (Proposta di modifiche al Volume Obiettivi e linee di intervento, Parte Prima - Sezione CONOSCITIVA E PROGRAMMATICA).
Gestione del rifiuto spiaggiato: si chiede che il piano preveda risorse economiche per la gestione del fenomeno a favore dei Comuni interessati e per costruire una filiera del riciclo per questa tipologia di materiali. Nonché per campagna di sensibilizzazione sull'importanza del lavaggio per la biodiversità rivolte ai turisti.	<b>NA</b>	I rifiuti spiaggiati sono rifiuti urbani, come da classificazione dei rifiuti (d.lgs. 152/2006, articolo 184, comma 2, lettera d) e come tali devono essere gestiti. Ciò premesso si evidenzia che, per le destinazioni delle risorse ai vari obiettivi del Piano, occorre far riferimento al quadro finanziario contenuto nel piano, coerente con gli stanziamenti approvati con legge regionale n.78/2013. Le destinazioni delle risorse saranno successivamente definite con atti di Giunta regionale, secondo quanto previsto dalla l.r. 25/98 artt. 3 e 3 bis.
Deassimilazione e separazione dei flussi RSU dagli speciali: il PRB preveda che le società di gestione rifiuti istituiscano un'offerta di servizio non in regime di monopolio e ad adesione volontaria per la raccolta e la valorizzazione dei rifiuti speciali.	<b>NA</b>	In merito alla "Deassimilazione e separazione dei flussi RSU dagli speciali" si precisa che le attività dei soggetti gestori di servizi pubblici locali sono disciplinate e previste dalla normativa dello Stato, soprattutto nel caso in cui tali soggetti operino in mercati diversi da quelli in cui sono titolari dei diritti di esclusiva.
Contabilità normalizzata: il Piano deve prevedere la rapida adozione in tutti i Comuni della contabilità normalizzata prevista dalla legislazione.	<b>NA</b>	Si evidenzia che ai sensi dell'articolo 1, comma 651 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 che ha istituito la Tari "Il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158." Il decreto 158/1999 ha per oggetto le norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani. Quindi quanto richiesto è già obbligo di legge.

Sintesi delle Osservazioni	Accoglibile/ Non Accoglibile/ Parzialmente Accoglibile	Risposta
<b>(14) Coordinamento dei comitati e delle Associazioni Versiliesi</b>		
Piani di riduzione e di raccolta differenziata dei rifiuti: il PRB prescrive che entro l'anno 2014 ciascun Comune approvi un proprio piano per la prevenzione e la riduzione della produzione di rifiuti urbani e assimilati e un proprio piano per la raccolta differenziata. La Regione promuova la messa a sistema delle pratiche di riduzione alla fonte, con politiche di incentivi e disincentivi, in sinergia con le pratiche di educazione ambientale. L'obiettivo regionale di riduzione potrebbe essere del 15% al 2017 rispetto al 2012. I Comuni dovrebbero rendere operativi entro il 2015 centri di riparazione e riuso con bacini di utenza tra 30.000 e 100.000 abitanti.	NA	Il PRB non può contenere prescrizioni che possono essere imposte solo da disposizioni di legge e, nel caso di specie, da disposizioni di legge nazionale. Si ricorda inoltre che, per quanto riguarda in particolare la raccolta differenziata, la normativa vigente prevede una pianificazione subordinata (piani interprovinciali, piani d'ambito).
Capacità impiantistica: la previsione della produzione di rifiuti urbani totali attesa al 2020 deve essere rivista al ribasso per un corretto calcolo della capacità impiantistica.	NA	Lo scenario sulla produzione dei rifiuti urbani considerato all'interno del PRB nasce da elaborazioni dell'IRPET che utilizzano come fattori di determinazione della produzione di RU totali al 2020 la dinamica della popolazione, la dinamica dei consumi delle famiglie, delle presenze turistiche, del PIL. Lo scenario di riferimento ipotizza un andamento crescente della popolazione al 2020 ed un tasso spontaneo di riduzione della produzione pro capite di RU di circa 20 kg/abitante dal 2010 al 2020; le fonti delle altre variabili sono gli istituti statistici e le istituzioni nazionali ed internazionali preposte Si è ritenuto condivisibile l'opportunità di verificare la sostenibilità degli scenari presi a riferimento e si è proceduto a rivedere le stime sulla base delle variazioni registrate negli anni 2011 e 2012. IRPET ha quindi provveduto a riformulare le stime prendendo come anno base il 2012. Seguendo la procedura analoga a quella precedentemente adottata per la definizione degli scenari, anche in questo caso sono state elaborate diverse ipotesi che considerano come fattore determinante della dinamica dei rifiuti la dinamica della popolazione e quella dei consumi delle famiglie. A sua volta, su questi due differenti scenari sono stati ipotizzati due tipi di comportamento in termini di produzione pro capite di rifiuti: uno standard che mantiene costante il pro capite medio degli ultimi anni, l'altro virtuoso che prevede una riduzione spontanea stimata sulla base della riduzione degli ultimi anni. Di queste varie ipotesi si ritiene cautelativo considerare quella che propone la dinamica più contenuta, ovvero lo scenario basato sulla dinamica della popolazione assumendo un comportamento virtuoso di riduzione spontanea della produzione di rifiuti pro capite. Il risultato è, analogamente a quanto registrato nella proposta di PRB adottato, un andamento pressoché costante del totale dei rifiuti: partendo, come detto, da una produzione di 2.275.000 tonnellate (dato 2012) si arriva al 2020 a un totale di 2.291.000 tonnellate. Il nuovo scenario determinerebbe sostanzialmente una riduzione del fabbisogno di recupero energetico di circa 20.000 t/anno e di discarica di circa 12.000 t/anno a livello regionale. Dunque si ritiene che la revisione degli scenari non richieda una modifica di quanto già previsto nel PRB adottato in quanto eventuali ulteriori revisioni a livello di pianificazione interprovinciale o industriale (di ambito), volte a ricercare ulteriori risultati di razionalizzazione impiantistica, sono possibili senza che venga meno la coerenza con quanto già previsto.
Obbligo di pretrattamento del RUR ed impianti TMB: il PRB non tiene conto delle disposizioni della circolare MATTM 6/8/2013, sono necessari indirizzi regionali sulle condizioni di esenzione dall'obbligo di pretrattamento dei rifiuti, gli impianti TMB in esercizio devono essere utilizzati al massimo della loro potenzialità e sanzionati i Comuni che smaltiscono RUR in discarica per rendere antieconomica l'operazione.	A	L'osservazione è accoglibile nella forma precisata in Allegato 2 (Proposta di modifiche al Volume Obiettivi e linee di intervento, Parte Prima - Sezione CONOSCITIVA E PROGRAMMATICA).
Conversione dei processi TMB in "Fabbriche di materiali": le MRF devono essere privilegiate rispetto agli inceneritori. Il PRB consideri la conversione dell'impianto TMB	NA	Si evidenzia che a pagina 86 della Parte Prima - Sezione CONOSCITIVA E PROGRAMMATICA del Piano, questa ipotesi è già indicata, laddove il PRB precisa che "Più

di Massarosa in FdM/MRF.		<i>in particolare, gli impianti di trattamento meccanico biologico che non sono integrati in un ciclo di recupero energetico saranno destinati o alla chiusura o alla conversione come impianti di valorizzazione dei materiali (Material Recycling Facilities) o come impianti di compostaggio</i> . Le scelte di merito sui singoli impianti competono alle Amministrazioni sotto ordinate, nel rispetto degli obiettivi del Piano regionale.
<b>Incenerimento ed alternative:</b>		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. le percentuali di rifiuti da destinare a incenerimento nel PRB sono sovradimensionate, rischiano di essere una rigidità del sistema concorrenziale allo sviluppo delle RD. L'alternativa è convertire gli attuali TMB in FdM.</li> <li>2. L'opzione più conveniente e realistica per i rifiuti dal trattamento delle RD è il recupero di materia.</li> <li>3. E' necessario non incrementare la capacità attuale di incenerimento. Escludere qualunque ipotesi di revamping per gli impianti di accertata inidoneità tecnico strategica (con particolare riferimento all'inceneritore di Pietrasanta)</li> <li>4. trascurati i nuovi criteri di attribuzione della caratteristica di pericolo H14</li> <li>5. eliminare dal PRB ogni riferimento al divieto di smaltimento in discarica dei rifiuti ad elevato PCI</li> </ol>	<b>NA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Le percentuali da destinare a incenerimento sono un tassello dell'elaborazione complessiva degli obiettivi di piano, strettamente correlati e integrati ad ogni altra azione, anche in coerenza con la pianificazione sopra e sotto ordinata. La serie storica disponibile dei dati EUROSTAT di settore conferma in modo coerente come sia possibile, e già in essere in Europa, raggiungere livelli nazionali molto elevati sia di riciclaggio che di recupero di energia da rifiuti. L'incenerimento dei rifiuti, nelle migliori pratiche nazionali ed europee, ha dimostrato di non rappresentare una rigidità del sistema né una barriera economica e gestionale allo sviluppo dell'industria del riciclaggio. Ad oggi la letteratura di settore non contiene esempi di FdM consolidati a livello industriale con bilanci di massa favorevoli al recupero di materia.</li> <li>2. I cicli tecnologici reali delle filiere del riciclo mostrano che ad oggi le estremamente variegate categorie di rifiuti prodotti dalla valorizzazione delle RD non abbiano, se non in rari casi, una destinazione ambientalmente favorevole nel riciclo</li> <li>3. In merito alla capacità di incenerimento ricordato quanto già detto al precedente punto 1, si specifica che il potere pianificatorio della Pubblica Amministrazione può determinare la revisione di precedenti scelte, ma questo deve essere conciliato con i diritti quesiti sorti nella vigenza del precedente piano, in quanto già entrati a far parte della sfera giuridica di un determinato soggetto; tutto ciò sulla base della pianificazione da parte delle autorità competenti. Nel caso specifico si segnala che il Piano specifica la possibilità di ristrutturazione soltanto per gli impianti esistenti e operativi.</li> <li>4. La normativa richiamata in materia di criteri di attribuzione della caratteristica di pericolo H14 ai rifiuti è andata incontro, come noto, a revisione radicale ad opera del d.l. 25 gennaio 2012, n. 2: "Misure straordinarie e urgenti in materia ambientale". L'obiezione è dunque oggi non più valida alla luce dell'ordinamento applicabile.</li> <li>5. Il riferimento al divieto di smaltimento in discarica dei rifiuti ad elevato PCI non può essere eliminato in quanto previsto dal d.lgs. 36/2003, anche se più volte prorogato.</li> </ol>
Istituzione dei centri di ricerca sui RUR: istituire almeno un centro di ricerca e di riprogettazione sulla frazione residua per ogni ATO.	<b>NA</b>	Si ritiene condivisibile il principio di effettuare un monitoraggio della composizione dei rifiuti urbani residui benché una vera innovazione di prodotto e di servizio finalizzata alla prevenzione della produzione e pericolosità dei rifiuti (ecodesign) sia resa possibile da investimenti di ricerca tecnologica sui materiali e sui processi produttivi che possono essere promossi e sostenuti almeno a livello regionale con le azioni già previste all'interno del Programma regionale di prevenzione e il coinvolgimento di ARRR, delle realtà già operanti sul territorio e dei soggetti portatori di interesse istituzionali e non.
Trattamento/smaltimento – fase residuale: massimizzare il recupero di materia e minimizzare il ricorso alla discarica devono essere lo scopo dell'impiantistica attuale e futura, si ritiene non vi sia necessità di programmare l'avvio a incenerimento dei quantitativi indicati nel PRB.	<b>NA</b>	Gli obiettivi del Piano regionale in materia sono costruiti con lo scopo esplicitato di garantire la piena attuazione della gerarchia comunitaria e nazionale di gestione all'interno del territorio regionale. La necessità di programmare l'avvio a incenerimento dei quantitativi indicati nel Piano regionale è solo uno dei segmenti della filiera di gestione complessiva ipotizzata e mira, nello specifico, a portare la Toscana in linea con le migliori esperienze regionali nazionali e comunitarie per la minimizzazione del ricorso allo smaltimento in discarica e favorire il recupero di energia da rifiuti come indicato dalla direttiva comunitaria.
Costi della gestione: la valutazione del costo del sistema nel suo complesso va basata sul costo per utenza (euro/abitante).	<b>NA</b>	I due indicatori di costo del sistema più diffusi nella letteratura di settore sono il costo medio per abitante residente (costo totale di tutti i servizi / numero di residenti in un dato territorio) e il costo medio per tonnellata di rifiuto prodotto (costo totale di tutti i servizi / quantità di rifiuti totali prodotti in un dato territorio). I due indicatori possono essere, e di frequente sono,

		distorsivi se utilizzati per confrontare i costi dei sistemi in due territori diversi. La possibile distorsione è implicita nelle caratteristiche algebriche dei due indicatori nonché facilmente intuibile (nessuno dei due indicatori incorpora alcuna informazione in merito alle differenze nei cicli di gestione dei servizi). Cionondimeno, il costo medio ad abitante residente effettua la media su di una sola fonte di produzione dei rifiuti (i cittadini residenti) dei costi totali di tutti i servizi per la gestione di tutti i rifiuti urbani, laddove i rifiuti urbani sono prodotti anche da utenze non domestiche (se non pericolosi e assimilati agli urbani dai regolamenti comunali competenti) e da presenze non residenti (turisti e pendolari). Da questo punto di vista, la produzione di rifiuti urbani totali è una approssimazione intrinsecamente più attendibile degli abitanti residenti per quantificare la domanda aggregata di servizi. Tutto questo premesso, le attività dell'Osservatorio regionale per il servizio idrico integrato e di gestione integrata dei rifiuti urbani, di cui alla legge regionali 69/2011, prenderà in esame entrambi i set di indicatori, per i necessari approfondimenti.
Filiera del riciclo: dovranno essere messi a punto "sistemi di piattaforme" per garantire uno la costante ricollocazione delle raccolte differenziate nei cicli produttivi.	NA	Il sistema del recupero è parte del sistema industriale e non solo dei servizi di gestione dei rifiuti e come noto coinvolge le aziende di raccolta, le imprese di valorizzazione e preparazione al riciclaggio, le industrie di trasformazione delle materie seconde e di produzione dei beni. Tuttavia il mercato delle materie seconde non solo non ha più una dimensione prevalentemente locale, ma neanche regionale. La forte crescita del recupero di rifiuti guidata dalle norme ambientali deve essere governata soprattutto sotto il profilo della qualità, per consentire un efficace riciclo sostenibile dal punto di vista ambientale ed economico. Più alti tassi di riciclaggio richiedono maggiore qualità. Per questo la Regione Toscana ha operato attraverso accordi istituzionali con i principali attori regionali e nazionali con l'obiettivo esplicito di sostenere le filiere del riciclaggio e continuerà a farlo con le azioni previste nel PRB per i raggiungimento degli obiettivi di piano.
Filiera dell'organico: il piano deve prevedere con normativa regionale, anche attraverso incentivi, la distribuzione del compost in agricoltura ed aree verdi comunali, anche con l'istituzione di un organismo dedicato.	NA	Si ricorda che la Regione Toscana ha fino ad oggi operato attraverso accordi istituzionali con i principali attori regionali e nazionali e con il supporto delle proprie agenzie con l'obiettivo esplicito di sostenere la filiera del compost. Da ultimo il Protocollo di intesa del 2010 tra Regione Toscana, Arsia, CIC e Cispel per lo sviluppo dell'impiego del compost di qualità costituisce un esempio concreto di attività in tal senso posta in atto dal Governo regionale in anni recenti. Il Programma regionale di prevenzione inoltre prevede per Regione, Province, Comuni e altri Enti, istituti e aziende soggette alla vigilanza degli stessi, l'adozione di procedure di acquisto, per le proprie forniture di beni e servizi, conformi ai criteri ambientali minimi, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti dal PAN GPP (Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione) e conformi agli obblighi previsti dalle norme vigenti, fra questi sono compresi anche quelli previsti per gli ammendanti nell'ambito dei criteri per l'affidamento del servizio di gestione del verde pubblico. Ciò premesso si evidenzia che il PRB prevede tra gli obiettivi prioritari quello di sviluppare azioni volte a favorire la raccolta dell'organico e la filiera del compost di qualità
Escludere il vincolo di taglia minima per gli impianti di digestione anaerobica	A	Per quanto riguarda questo punto l'osservazione è accoglibile nella forma precisata in Allegato 2 (Proposta di modifiche al Volume Obiettivi e linee di intervento, Parte Prima - Sezione CONOSCITIVA E PROGRAMMATICA).
Gestione del rifiuto spiaggiato: si chiede che il piano preveda risorse economiche per la gestione del fenomeno a favore dei Comuni interessati e per costruire una filiera del riciclo per questa tipologia di materiali.	NA	I rifiuti spiaggiati sono rifiuti urbani, come da classificazione dei rifiuti (d.lgs. 152/2006, articolo 184, comma 2, lettera d) e come tali devono essere gestiti. Ciò premesso si evidenzia che, per le destinazioni delle risorse ai vari obiettivi del Piano, occorre far riferimento al quadro finanziario contenuto nel piano, coerente con gli stanziamenti approvati con legge regionale n.78/2013. Le destinazioni delle risorse saranno successivamente definite con atti di Giunta regionale, secondo quanto previsto dalla l.r. 25/98 artt. 3 e 3 bis.
Deassimilazione e separazione dei flussi RSU dagli speciali: il PRB preveda che le società di gestione rifiuti istituiscano un'offerta di servizio non in regime di monopolio e ad adesione volontaria per la raccolta e la valorizzazione dei rifiuti speciali.	NA	In merito alla "Deassimilazione e separazione dei flussi RSU dagli speciali" si precisa che le attività dei soggetti gestori di servizi pubblici locali sono disciplinate e previste dalla normativa dello Stato, soprattutto nel caso in cui tali soggetti operino in mercati diversi da quelli in cui sono titolari dei diritti di esclusiva.

<p>Contabilità normalizzata: il Piano deve prevedere la rapida adozione in tutti i Comuni della contabilità normalizzata prevista dalla legislazione. E' necessario che il PRB valorizzi tutti i vantaggi della raccolta differenziata</p>	<p><b>NA</b></p>	<p>Si evidenzia che ai sensi dell'articolo 1, comma 651 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 che ha istituito la Tari "Il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158." Il decreto 158/1999 ha per oggetto le norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani. Quindi quanto richiesto è già obbligo di legge. La raccolta differenziata e la sua promozione, quale segmento irrinunciabile di un ciclo virtuoso di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, è uno dei punti qualificanti dell'intero dispositivo di Piano</p>
--	------------------	--

Sintesi delle Osservazioni	Accoglibile/ Non Accoglibile/ Parzialmente Accoglibile	Risposta
<b>(15)-(16) AISA Impianti SpA</b>		
Modificare all'interno del Piano regionale la potenzialità dell'impianto di compostaggio nel Comune di Arezzo, in località S. Zeno.	NA	Si ritiene l'osservazione non accoglibile, in quanto dopo una verifica con i competenti uffici della Provincia di Arezzo, risulta che con provvedimento 126/EC del 18/08/2009 il settore compostaggio/biostabilizzazione dell'impianto di Aisa fu autorizzato al trattamento di 44.000 t/a con 14.000 t/a di rifiuti compostabili da raccolta differenziata ma con prescrizioni che prevedevano la realizzazione di alcuni interventi previsti nel progetto (e solo in parte realizzati); di fatto non è stato ad oggi emanato l'atto di aggiornamento del provvedimento del 2009 che doveva autorizzare i nuovi quantitativi. L'attuale assetto impiantistico del Settore compostaggio/biostabilizzazione di S.Zeno (AR) di AISA spa risulta ancora autorizzato per 35.000 t/a in ingresso, di cui 7.000 t/a di rifiuti compostabili da raccolta differenziata. Negli anni dal 2011 al 2013 a fronte di una diminuzione di frazione organica da selezione degli indifferenziati ed un aumento della raccolta differenziata sono stati modificati <u>annualmente</u> i quantitativi di rifiuti compostabili da raccolta differenziata trattabili dall'impianto da 7.000 a 10.000 t/a mantenendo inalterato il quantitativo del settore (35.000 t/a). Attualmente Aisa ha presentato domanda per avere la flessibilità, <u>fermo restando i 35.000 t/a</u> , nel compensare la riduzione della frazione da selezione con l'aumento dei rifiuti compostabili nell'atto autorizzativo e non sulla base di esigenze annuali. Tale procedimento è ancora aperto.
Eliminare dall'elenco degli impianti di compostaggio esistenti l'impianto di Monterotondo Marittimo in quanto non convenzionato con ATO Toscana Sud.	NA	L'osservazione non è accoglibile, in quanto l'impianto di compostaggio di Monterotondo Marittimo era previsto dal Piano Straordinario di Area Vasta ATO 7, ATO 8 e ATO 9, che, al momento di redazione del PRB, era l'ultimo atto pianificatorio vigente; tale piano, a norma dell'ordinamento regionale, rimarrà in vigore fino all'approvazione del piano industriale di ambito.
Eliminare dall'elenco degli impianti di compostaggio/digestione anaerobica previsti gli impianti di Sansepolcro, Poppi, Cortona, Arcidosso, Manciano.	NA	L'osservazione non è accoglibile, sulla base di quanto già detto ai punti precedenti.
Dare la preferenza all'ampliamento di compostaggi esistenti invece che alla realizzazione di nuovi impianti.	NA	Pur concordando con il principio generale formulato, questa Amministrazione ritiene in ogni caso di fare salva la necessità inderogabile di garantire, laddove richiesto ai fini della tutela ambientale e per massimizzare l'efficienza economica della filiera regionale nel suo complesso, una offerta di trattamento adeguata anche in territori ad oggi sprovvisti o carenti in tal senso.
Prevedere ampliamenti di compostaggi esistenti solo laddove sia prevista anche la realizzazione di un digestore.	NA	L'imposizione di una tecnologia specifica di trattamento della frazione organica da raccolta differenziata costituisce un vincolo stringente eccessivo alle scelte delle Amministrazioni pubbliche sotto ordinate.
Confermare la previsione di realizzazione di un biodigestore nell'impianto di compostaggio nel Comune di Arezzo, in località S. Zeno ad Arezzo, come da Piano straordinario di Ambito vigente.	NA	L'osservazione non è accoglibile, in quanto la previsione puntuale dell'impiantistica compete alla pianificazione sotto ordinata vigente. In particolare tra gli impianti previsti dalla pianificazione vigente e non ancora realizzati è compreso il di gestore anaerobico di Arezzo per una capacità di trattamento pari a 30.000 tonnellate/anno (vedi pag. 29 Allegato 1 del PRB).
Prevedere per l'impianto TMB nel Comune di Arezzo la prosecuzione dell'esercizio per potenzialità almeno pari al fabbisogno dell'annesso termovalorizzatore.	NA	Ad oggi l'atto di pianificazione in vigore che stabilisce il fabbisogno citato è il piano straordinario di ambito, base delle attuali previsioni del Piano regionale in materia. Si precisa in merito che il Piano regionale stabilisce l'obiettivo di recupero energetico a scala di ambito al 2020. Ciò premesso, eventuali modifiche delle previsioni della pianificazione non potranno che essere legittimate di concerto tra le parti, tenuto conto della pianificazione che le istituzioni competenti riterranno di approvare anche sul caso specifico, fermo restando l'obbligo di garantire l'obiettivo di recupero energetico di Piano regionale al 2020, nelle forme

		e nei modi ritenuti più opportuni dalla pianificazione sotto ordinata.
Mantenere in attività gli impianti TMB a servizio del recupero energetico.	<b>NA</b>	Il Piano, a pagina 93 della Parte Prima - Sezione CONOSCITIVA E PROGRAMMATICA precisa che "Orientativamente, rispetto agli impianti esistenti e alle previsioni dei piani vigenti, il PRB prevede quanto sintetizzato nella tabella seguente." Si ribadisce che la tabella che contiene l'ipotesi di destinazione degli impianti in esame è da ritenersi orientativa e che, in concreto, il destino dei singoli impianti compete alla pianificazione sotto ordinata vigente e futura, nel rispetto dell'obbligo di garantire gli obiettivi specifici vincolanti del Piano regionale.

Sintesi delle Osservazioni	Accoglibile/ Non Accoglibile/ Parzialmente Accoglibile	Risposta
<b>(17) Settore Tutela e Gestione Risorse Idriche Regione Toscana</b>		
La regione deve individuare siti idonei per lo stoccaggio definitivo di tutto il materiale ed i sedimenti accumulati all'interno dei serbatoi da grandi dighe con rischio di ostruzione degli organi di scarico (articolo 3 comma 8 d.l. 201/2011, convertito con L. 214/2011)	<b>A</b>	La richiesta è accolta secondo quanto precisato in Allegato 2, negli emendamenti al Volume Obiettivi e linee di intervento, Parte Prima - Sezione CONOSCITIVA E PROGRAMMATICA

Sintesi delle Osservazioni	Accoglibile/ Non Accoglibile/ Parzialmente Accoglibile	Risposta
<b>(18) Comune di Signa</b>		
<p>Si chiede una modifica puntuale dell'Allegato di Piano n. 4 <i>"Criteri localizzativi di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti (articolo 9, comma 1, lettera e) della l.r. 25/1998)"</i>. Si propone di modificare il testo, riguardo agli impianti di recupero e autosmaltimento in procedura semplificata, a metà pag. 16 <i>"Tali criteri di non idoneità diventano criteri penalizzanti nel caso di nuovi impianti di recupero e/o autosmaltimento in procedura semplificata da realizzare a servizio di impianti industriali esistenti."</i> con <i>"Tali criteri di non idoneità diventano criteri penalizzanti nel caso di nuovi impianti di recupero e/o autosmaltimento in procedura semplificata da realizzare a servizio di impianti industriali esistenti e per il rinnovo di provvedimenti abilitativi limitatamente, conformemente ed in continuità con quelli precedentemente rilasciati"</i>.</p>	A	<p>Si ritiene legittima la richiesta e si propone di modificare il testo del par. 3.2. L'osservazione è accolta nella forma precisata in Allegato 2 (Proposta di modifiche all'Allegato di Piano 4).</p>

Sintesi delle Osservazioni	Accoglibile/ Non Accoglibile/ Parzialmente Accoglibile	Risposta
<b>(19) Legambiente Pisa</b>		
Funzione ed efficacia del Piano: il PRB indichi la necessità che i Comuni si dotino di un Piano per la riduzione dei rifiuti, si utilizzino anche gli indicatori la produzione pro capite di rifiuti e la quantità totale a smaltimento, siano previsti obiettivi intermedi di %RD al 2015 e 2017.	NA	Il PRB non può contenere prescrizioni che possono essere imposte solo da disposizioni di legge, e nel caso di specie, da disposizioni di legge nazionale. La norma nazionale, in particolare il Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti (decreto direttoriale 7/10/2013), non prevede questo obbligo a carico dei Comuni. Il Programma regionale di Prevenzione dei rifiuti e la LR.25/98 prevedono sia obblighi da rispettare, sia indicazioni di buone pratiche che i Comuni possono adottare, che la previsione di criteri premianti nei bandi di finanziamento regionale per quei Comuni che risulteranno adempienti agli obblighi di prevenzione e GPP. La Regione inoltre, nell'ambito dei compiti istituzionali di ARRR spa, continuerà a mettere a disposizione e a supporto di enti, imprese e cittadini l'esperienza tecnica progettuale maturata anche nell'ambito dell'attività di monitoraggio dei progetti finanziati in materia di prevenzione della produzione dei rifiuti. Si rileva che gli indicatori proposti sono già previsti nell'allegato A quadro sinottico degli obiettivi del PRB e che saranno oggetto dell'attività di monitoraggio nel periodo di vigenza del piano.
Prevenzione e riduzione dei rifiuti alla fonte: fissare un obiettivo di riduzione pari a 150 kg/ab/anno.	NA	Lo scenario sulla produzione dei rifiuti urbani considerato all'interno del PRB nasce da elaborazioni dell'IRPET che utilizzano come fattori di determinazione della produzione di RU totali al 2020 la dinamica della popolazione, la dinamica dei consumi delle famiglie, delle presenze turistiche, del PIL. Lo scenario di riferimento ipotizza un andamento crescente della popolazione al 2020 ed un tasso spontaneo di riduzione della produzione pro capite di RU di circa 20 kg/abitante dal 2010 al 2020; le fonti delle altre variabili sono gli istituti statistici e le istituzioni nazionali ed internazionali preposte Si è ritenuto condivisibile l'opportunità di verificare la sostenibilità degli scenari presi a riferimento e si è proceduto a rivedere le stime sulla base delle variazioni registrate negli anni 2011 e 2012. IRPET ha quindi provveduto a riformulare le stime prendendo come anno base il 2012. Seguendo la procedura analoga a quella precedentemente adottata per la definizione degli scenari, anche in questo caso sono state elaborate diverse ipotesi che considerano come fattore determinante della dinamica dei rifiuti la dinamica della popolazione e quella dei consumi delle famiglie. A sua volta, su questi due differenti scenari sono stati ipotizzati due tipi di comportamento in termini di produzione pro capite di rifiuti: uno standard che mantiene costante il pro capite medio degli ultimi anni, l'altro virtuoso che prevede una riduzione spontanea stimata sulla base della riduzione degli ultimi anni. Di queste varie ipotesi si ritiene cautelativo considerare quella che propone la dinamica più contenuta, ovvero lo scenario basato sulla dinamica della popolazione assumendo un comportamento virtuoso di riduzione spontanea della produzione di rifiuti pro capite. Il risultato è, analogamente a quanto registrato nella proposta di PRB adottato, un andamento pressoché costante del totale dei rifiuti: partendo, come detto, da una produzione di 2.275.000 tonnellate (dato 2012) si arriva al 2020 a un totale di 2.291.000 tonnellate. Il nuovo scenario determinerebbe sostanzialmente una riduzione del fabbisogno di recupero energetico di circa 20.000 t/anno e di discarica di circa 12.000 t/anno a livello regionale. Dunque si ritiene che la revisione degli scenari non richieda una modifica di quanto già previsto nel PRB adottato in quanto eventuali ulteriori revisioni a livello di pianificazione interprovinciale o industriale (di ambito), volte a ricercare ulteriori risultati di razionalizzazione impiantistica, sono possibili senza che venga meno la coerenza con quanto già previsto.
Smaltimento tramite incenerimento: è necessario diminuire la capacità regionale di incenerimento di almeno 110.000 tonnellate/anno,	NA	Gli obiettivi in materia del PRB sono costruiti con l'obiettivo esplicitato di garantire la piena attuazione della gerarchia comunitaria e nazionale di gestione all'interno del territorio

		regionale. La necessità di programmare l'avvio a incenerimento dei quantitativi indicati nel PRB è uno, e solo uno, dei segmenti della filiera di gestione complessiva ipotizzata e mira, nello specifico, a portare la Toscana in linea con le migliori esperienze regionali nazionali e comunitarie per la minimizzazione del ricorso allo smaltimento in discarica e favorire il recupero di energia da rifiuti come indicato dalla direttiva europea.
Raccolta differenziata e raccolta domiciliare: porre come obiettivo la raccolta PaP al 100% della popolazione.	<b>NA</b>	Si ritiene che l'obiettivo posto dal PRB di estendere all'80% della popolazione regionale sistemi di raccolta PAP e di prossimità sia realistico, ma comunque ambizioso, tenuto conto sia dello stato attuale dei servizi che degli investimenti necessari. I risultati dell'attività di monitoraggio dello stato di avanzamento delle azioni previste dal PRB saranno utilizzati per valutare la necessità e l'opportunità di rivedere l'obiettivo.
Valutazione dell'impatto degli impianti sulla salute	<b>NA</b>	Nel rapporto ambientale sono considerati e valutati gli effetti dell'incenerimento, riportando per altro l'opportunità per questi impianti di associare alle nuove realizzazioni anche per questo tipo di impianti di studi di Valutazione di Incidenza Sanitaria.
Si chiede di aggiungere come criterio di localizzazione: "effetti sulla salute della popolazione residente in prossimità dell'impianto" e di inserire, tra i contenuti obbligatori per gli studi di impatto ambientale, la valutazione dell'incidenza sanitaria per gli impianti di smaltimento finale (inceneritori e discariche).	<b>NA</b>	I criteri di localizzazione, nella quasi totalità, discendono da requisiti normativi nazionali e regionali. Il PRB ha però voluto operare una azione di sintesi e messa a sistema di tutti questi requisiti al fine di una loro più efficace applicazione. Il Piano pone quindi a sintesi elementi di salvaguardia e di vincolo che attengono soprattutto all'uso del territorio. I criteri di localizzazione non si sostituiscono alle procedure di valutazione ambientale e territoriale e, quando necessaria, sanitaria delle proposte di nuovi impianti. I criteri di localizzazione, inibendo o penalizzando (ossia subordinandole agli esiti delle specifiche valutazioni previste) una serie di aree, hanno la finalità di screening preventivo delle aree potenzialmente idonee e non idonee, così come richiesto dalla normativa.
Si chiede per gli inceneritori di inserire tra i criteri escludenti che la fascia di rispetto sia dalle aree residenziali sia dalle aree agricole, anche non di pregio, non sia inferiore a 3000 metri; inoltre si chiede che la collocazione in area industriale non sia considerato un criterio preferenziale ma un obbligo, visto che gli inceneritori sono impianti insalubri di classe 1 per il TU leggi sanitarie.	<b>NA</b>	Per quanto attiene alla distanza dai centri residenziali, tale misura è diretta non tanto a minimizzare l'esposizione alle emissioni (che è largamente dipendente da condizioni meteo e per le quali il limite dei 200 metri è scarsamente significativo), quanto il disagio connesso alla movimentazione dei rifiuti, al rumore, alle potenziali ed effettive emissioni odorigene. E' necessario infine ricordare che il PRB, prescrive l'applicazione di misure di mitigazione e compensazione ambientale in tutti i siti di impianto, che, se correttamente applicate, generano un bilancio ambientale positivo. Inoltre, almeno per gli impianti di recupero energetico, l'idea di "allontanarli" dai centri urbani, oltre a sembrare infondata sotto il profilo del rischio come dimostra l'esperienza internazionale, penalizza fortemente la stessa possibilità di recupero energetico e in particolare le forme più efficienti (e sostitutive di emissioni locali) di recupero energetico di calore, in schemi cogenerativi e in particolare di teleriscaldamento e teleraffrescamento. Il criterio dell'allontanamento potenzialmente contrasta anche con altri obiettivi fondamentali della pianificazione, da quello dell'efficienza di gestione a quello di una equa ripartizione dei carichi ambientali. Infine preme sottolineare che il criterio è pienamente coerente con la previgente pianificazione. A testimonianza del fatto che tali criteri sono da ritenersi comunque cautelativi, è utile evidenziare il fatto che altri piani regionali di gestione rifiuti, di recente approvazione, riportano quali distanze minime dalle abitazioni meno restrittive (150 metri) o addirittura danno mandato alle Province l'individuazione della distanza minima.

Sintesi delle Osservazioni	Accoglibile/ Non Accoglibile/ Parzialmente Accoglibile	Risposta
<b>(20) Marco Polo Engineering</b>		
Si chiede una modifica puntuale dell'Allegato di Piano n. 4 "Criteri localizzativi di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti (articolo 9, comma 1, lettera e) della l.r. 25/1998)". In particolare si propone di modificare:		
il punto 1 par. 2.2 pag. 6 come segue: "Immobili ed aree di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art.136 del d.lgs. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" salvo che non si tratti di immobili ed aree già inseriti in aree a destinazione industriale (aree artigianali e industriali esistenti o previste dalla pianificazione comunale)".	NA	La richiesta non è accoglibile in quanto tale criterio, così come attualmente formulato risulta pienamente coerente con il nuovo "Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di piano paesaggistico" (Proposta di Del. C. R. n. 1 del 17/01/2014) e con la previgente pianificazione regionale sui rifiuti.
il punto 2 par. 2.2 pag. 6 come segue: "Aree tutelate per legge ai sensi dell'art.142 del d.lgs. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" salvo che non si tratti di immobili ed aree già inseriti in aree a destinazione industriale (aree artigianali e industriali esistenti o previste dalla pianificazione comunale)".	PA	La modifica non è accoglibile nella forma in cui viene richiesta, in quanto sarebbe in contrasto con il "Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di piano paesaggistico" (Proposta di Del. C. R. n. 1 del 17/01/2014). Si ritiene comunque parzialmente accoglibile nella forma precisata in Allegato 2 (proposta di modifica all'Allegato di Piano – 4) modulando il criterio in coerenza con il nuovo Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di piano paesaggistico.

Sintesi delle Osservazioni	Accoglibile/ Non Accoglibile/ Parzialmente Accoglibile	Risposta
<b>(21) Confservizi Cispel Toscana</b>		
<b>Aspetti generali:</b>		
Il piano dovrebbe prevedere pochi impianti tendenzialmente uno per ambito.	NA	<p>Il fabbisogno impiantistico è stato definito in base a vari fattori:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Scenari socio-economici</li> <li>▪ Scenari di produzione di RU e RS</li> <li>▪ Principi generali dettati dalla normativa, quali l'autosufficienza e il principio di prossimità</li> <li>▪ Obiettivi di riciclo e recupero.</li> </ul> <p>Inoltre il PRB esplicita il principio generale della razionalizzazione impiantistica prevedendo di minimizzare la realizzazione di impianti complessi e la non realizzazione di nuove discariche e loro ampliamenti.</p>
Sarebbe preferibile che il piano assumesse indicazioni generali come da normativa applicabile e lasciasse alla pianificazione di ambito il compito di definire obiettivi puntuali	NA	<p>La proposta di Piano Regionale riconosce, secondo il principio di sussidiarietà, autonomia al livello di ambiti territoriali ottimali nella programmazione di dettaglio sia dei servizi di raccolta e recupero che del sistema impiantistico, individuando solo alcuni target e alcuni dimensionamenti massimi di riferimento. Il target-limite massimo del 20% di avvio a recupero energetico (con la possibilità di avviare a recupero energetico anche un ulteriore 5% costituito da scarti dei processi di riciclo e Rd) è ragionevolmente determinato considerando i due seguenti criteri: (a) esigenza di equilibrare una nuova dotazione impiantistica orientata al riciclo e al recupero con la presenza di un sistema impiantistico di trattamento che sarebbe insensato ed economicamente insostenibile smantellare radicalmente. La Regione Toscana ha una consistente rete di trattamenti meccanico-biologici, in alcuni casi anche recenti ed efficienti, oltre ad una dotazione di impianti di incenerimento e di recupero energetico, tra i quali anche impianti di mercato di combustione dedicata di CSS e cementifici abilitati alla co-combustione di CSS. Come si evince dalla proposta di Piano è previsto - anche in considerazione della loro recente entrata in esercizio - il mantenimento di una parte dell'impiantistica di TMB (in particolare laddove funzionale alla produzione di CSS per impianti di incenerimento o per collocazione sul mercato anche in impianti non di piano), mentre per altri impianti si suggerisce di valutare (dopo una adeguata sperimentazione, finora non sufficiente sia a scala nazionale che internazionale) la possibilità di una conversione a impianti di recupero di materia e stabilizzazione, anche operanti sul flusso del rifiuto residuo. Per effetto dell'operatività di tali impianti si riduce oggettivamente il flusso potenziale di rifiuto esitabile agli impianti di incenerimento e recupero energetico di Piano (o a co-combustione in impianti dedicati o non dedicati di mercato), mentre si attende un incremento della quantità di materia a riciclo e la formazione di un flusso di rifiuto residuo stabilizzato (come Fos o come rifiuto residuo stabilizzato a flusso unico). (b) la necessità di non sovradimensionare la realizzazione della capacità di incenerimento per evitare sia di scoraggiare il riciclo e la prevenzione (la Regione Toscana prudenzialmente ha dimensionato i propri fabbisogni senza considerare livelli elevati di prevenzione e effetti di deassimilazione) che di rischiare un funzionamento inefficiente degli stessi impianti (problemi di <i>overcapacity</i> sono rilevanti non solo in alcuni paesi europei ma anche in alcune regioni italiane). Sulla base delle indicazioni provenienti dai piani Straordinari e dai piani interprovinciali (approvati o in corso di elaborazione), la Regione Toscana ha svolto alcune simulazioni sui flussi attesi e sui fabbisogni conseguenti di trattamento. Tali indicazioni, però, presentavano e presentano tuttora alcuni elementi di incertezza relativamente alle soluzioni tecnologiche - che in alcuni casi devono essere oggetto di ulteriore valutazione o saranno definite in sede di gara di affidamento del servizio - e di conseguenza relativamente ai flussi</p>

		<p>originati, in particolare laddove permane aperta l'opzione tra recupero energetico del rifiuto residuo tal quale o CSS derivante da un trattamento meccanico o meccanico-biologico. Poiché tali indicazioni non risultano definitive (o non risultavano definitive al momento dell'elaborazione del Piano) non è opportuno e rispettoso dell'autonomia degli Ambiti Territoriali presentare dettagliate simulazioni. In ogni caso, in presenza di una capacità installata teorica di trattamento meccanico e meccanico-biologico residua drasticamente ridotta rispetto all'attuale ma comunque pari a circa 650.000 t/a (considerando solo gli impianti nuovi o tuttora in ammortamento o comunque funzionali all'impiantistica energetica connessa), anche assumendo un effettivo trattamento a regime nell'ordine di 350 - 500.000 t/a, tali impianti potrebbero trattare tra il 50% e il 70% del rifiuto urbano residuo (pari a poco più di 700 mila tonnellate). E' perciò intuitivo che il fabbisogno di trattamento energetico dovrà necessariamente essere ben inferiore al totale del rifiuto residuo e verosimilmente non superiore al 20%. Da questa stessa valutazione sull'equilibrio da realizzare tra nuove realizzazioni e esistente dotazione impiantistica - qualora adeguata e funzionale - discende anche l'obiettivo di un massimo del 10% di rifiuto urbano stabilizzato a discarica. Si tratta di un valore massimo (non di un obiettivo a cui tendere) che corrisponde all'estremo massimo di stima della potenziale frazione stabilizzata non avviata a recupero energetico. La frazione stabilizzata attesa dovrebbe in ogni caso essere inferiore, considerate le perdite di degradazione di processo di stabilizzazione e i recuperi di materia da trattamento del rifiuto residuo. Il massimo del 20% di rifiuto comunque derivante da trattamento dei rifiuti urbani include, oltre alla quota del 10% di rur stabilizzato, anche eventuali scarti di Rd e scorie di trattamento. Anche in questo caso si tratta di valori cautelativi. Infatti: (a) la quota attesa da scarti di Rd, sulla base del limite di un massimo del 15% di scarti di RD (in parte avviabile a recupero energetico), rappresenta un valore cautelativo, sia perché considera scarti ancora significativi dalla frazione organica (benchè largamente inferiori agli attuali), sia perché assume che tali scarti ritornino tutti nel circuito della gestione dei rifiuti urbani a scala regionale; (b) scorie e altri residui da recupero energetico dovrebbero essere significativamente minimizzati sia per effetto dell'impiego di una frazione qualificata (CSS), sia - e soprattutto - perché si ritiene che saranno realizzati impianti di recupero e valorizzazione della frazione inerte e metallica contenuta nelle scorie (ed eventualmente di riciclo di reagenti impiegati nel trattamento fumi).</p>
È necessario che il piano non interferisca con contratti in essere e decisioni già assunte.	NA	Il potere pianificatorio della Pubblica Amministrazione può determinare la revisione di precedenti scelte, ma questo deve essere conciliato con i diritti quesiti sorti nella vigenza del precedente piano, in quanto già entrati a far parte della sfera giuridica di un soggetto. Inoltre per rispondere al fabbisogno di recupero energetico e per migliorare complessivamente l'efficienza energetica e ambientale degli impianti nella regione, sono state ammesse, per ciascun ATO, una serie di salvaguardie (vedi pagina 84).
Si chiarisca il rapporto tra obiettivi di recupero energetico e flussi di CDR/CSS.	NA	I flussi di CDR/CSS derivanti da impianti di trattamento di rifiuti urbani concorrono al raggiungimento dell'obiettivo di recupero energetico pari al 20% dei rifiuti urbani totali.
Obiettivi e assunzioni del piano: monitoraggio: il piano preveda il monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi.	PA	L'osservatorio istituito dalla legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 è lo strumento istituzionale già deputato allo scopo. Inoltre il PRB prevede il monitoraggio dell'attuazione delle azioni del piano attraverso la verifica degli indicatori relativi agli obiettivi posti dal piano stesso. Il monitoraggio prevede delle verifiche con periodicità annuale che saranno oggetto di un documento di monitoraggio e valutazione del PRB destinato ad informare Giunta e Consiglio regionale. Tuttavia al fine di rendere più efficace il monitoraggio si è previsto di specificare una calendarizzazione per gli obiettivi (%) di RD, di recupero di materia e di organico e verde.
<b>Obiettivi e assunzioni del piano: valutazioni:</b>		
Per l'obiettivo di RD e l'obiettivo di riciclaggio sarebbe preferibile che il piano assumesse indicazioni generali come da normativa applicabile e lasciasse alla pianificazione di ambito il compito di definire sia obiettivi puntuali che le forme di trattamento del rifiuto indifferenziato con il piano che si limiti a dare obiettivi regionali	NA	Gli obiettivi del PRB sono in linea con la gerarchia della gestione dei rifiuti sancita dalla comunità europea. La disciplina del Piano è diretta a dimensionare la dotazione impiantistica riferita alla gestione dei rifiuti urbani attraverso una determinazione delle quantità di rifiuto urbano

nei limiti dell'ordinamento nazionale,		residuo, anche trattato, che - considerato anche il contesto impiantistico regionale - appare opportuno prevedere come destinato a recupero energetico. La norma nazionale richiede che gli obiettivi di PRB siano declinati per ATO (d.lgs. 152/2006 all'articolo 199, comma 3, lett. a) e g)).
L'obiettivo di RD sia calcolato con metodo standard regionale o nazionale (se mai approvato), sia esplicitato il metodo di calcolo dell'obiettivo di riciclo	NA	Gli obiettivi percentuali di raccolta differenziata e di riciclaggio indicati nel Piano sono necessariamente percentuali aritmetiche in quanto sono finalizzati alla definizione dei fabbisogni impiantistici, quindi entrambe le percentuali sono calcolate rispetto al rifiuto urbano totale.
Siano utilizzati fondi strutturali per il sostegno a tutta la filiera del riciclaggio ed accordi di programma mirati	NA	Nella nuova fase di programmazione dei fondi strutturali 2014 - 2020 è stata prevista l'attivazione di risorse in sinergia con la DG Competitività, che si occupa principalmente di industria e innovazione tecnologica. Attraverso queste sinergie sarà possibile attivare forme di aiuto da destinare sia alla realizzazione di impianti necessari a garantire il trattamento dei rifiuti dei principali distretti e poli industriali che alla ricerca e all'innovazione tecnologica per sviluppare il mercato dei prodotti di riciclo.
Obiettivi di PRB per la gestione del rifiuto residuo 20% di recupero energetico e 10% di smaltimento in discarica	NA	La proposta di Piano Regionale riconosce, secondo il principio di sussidiarietà, autonomia al livello di ambiti territoriali ottimali nella programmazione di dettaglio sia dei servizi di raccolta e recupero che del sistema impiantistico, individuando solo alcuni target e alcuni dimensionamenti massimi di riferimento. Il target-limite massimo del 20% di avvio a recupero energetico (con la possibilità di avviare a recupero energetico anche un ulteriore 5% costituito da scarti dei processi di riciclo e Rd) è ragionevolmente determinato considerando i due seguenti criteri: (a) esigenza di equilibrare una nuova dotazione impiantistica orientata al riciclo e al recupero con la presenza di un sistema impiantistico di trattamento che sarebbe insensato ed economicamente insostenibile smantellare radicalmente. La Regione Toscana ha una consistente rete di trattamenti meccanico-biologici, in alcuni casi anche recenti ed efficienti, oltre ad una dotazione di impianti di incenerimento e di recupero energetico, tra i quali anche impianti di mercato di combustione dedicata di CSS e cementifici abilitati alla co-combustione di CSS. Come si evince dalla proposta di Piano è previsto - anche in considerazione della loro recente entrata in esercizio - il mantenimento di una parte dell'impiantistica di TMB (in particolare laddove funzionale alla produzione di CSS per impianti di incenerimento o per collocazione sul mercato anche in impianti non di piano), mentre per altri impianti si suggerisce di valutare (dopo una adeguata sperimentazione, finora non sufficiente sia a scala nazionale che internazionale) la possibilità di una conversione a impianti di recupero di materia e stabilizzazione, anche operanti sul flusso del rifiuto residuo. Per effetto dell'operatività di tali impianti si riduce oggettivamente il flusso potenziale di rifiuto esitabile agli impianti di incenerimento e recupero energetico di Piano (o a co-combustione in impianti dedicati o non dedicati di mercato), mentre si attende un incremento della quantità di materia a riciclo e la formazione di un flusso di rifiuto residuo stabilizzato (come Fos o come rifiuto residuo stabilizzato a flusso unico). (b) la necessità di non sovradimensionare la realizzazione della capacità di incenerimento per evitare sia di scoraggiare il riciclo e la prevenzione (la Regione Toscana prudenzialmente ha dimensionato i propri fabbisogni senza considerare livelli elevati di prevenzione e effetti di deassimilazione) che di rischiare un funzionamento inefficiente degli stessi impianti (problemi di <i>overcapacity</i> sono rilevanti non solo in alcuni paesi europei ma anche in alcune regioni italiane). Sulla base delle indicazioni provenienti dai piani Straordinari e dai piani interprovinciali (approvati o in corso di elaborazione), la Regione Toscana ha svolto alcune simulazioni sui flussi attesi e sui fabbisogni conseguenti di trattamento. Tali indicazioni, però, presentavano e presentano tuttora alcuni elementi di incertezza relativamente alle soluzioni tecnologiche - che in alcuni casi devono essere oggetto di ulteriore valutazione o saranno definite in sede di gara di affidamento del servizio - e di conseguenza relativamente ai flussi originati, in particolare laddove permane aperta l'opzione tra recupero energetico del rifiuto residuo tal quale o CSS derivante da un trattamento meccanico o meccanico-biologico. Poiché tali indicazioni non risultano definitive (o non risultavano definitive al momento

		dell'elaborazione del Piano) non è opportuno e rispettoso dell'autonomia degli Ambiti Territoriali presentare dettagliate simulazioni. In ogni caso, in presenza di una capacità installata teorica di trattamento meccanico e meccanico-biologico residua drasticamente ridotta rispetto all'attuale ma comunque pari a circa 650.000 t/a (considerando solo gli impianti nuovi o tuttora in ammortamento o comunque funzionali all'impiantistica energetica connessa), anche assumendo un effettivo trattamento a regime nell'ordine di 350 - 500.000 t/a, tali impianti potrebbero trattare tra il 50% e il 70% del rifiuto urbano residuo (pari a poco più di 700 mila tonnellate). E' perciò intuitivo che il fabbisogno di trattamento energetico dovrà necessariamente essere ben inferiore al totale del rifiuto residuo e verosimilmente non superiore al 20%. Da questa stessa valutazione sull'equilibrio da realizzare tra nuove realizzazioni e esistente dotazione impiantistica - qualora adeguata e funzionale - discende anche l'obiettivo di un massimo del 10% di rifiuto urbano stabilizzato a discarica. Si tratta di un valore massimo (non di un obiettivo a cui tendere) che corrisponde all'estremo massimo di stima della potenziale frazione stabilizzata non avviata a recupero energetico. La frazione stabilizzata attesa dovrebbe in ogni caso essere inferiore, considerate le perdite di degradazione di processo di stabilizzazione e i recuperi di materia da trattamento del rifiuto residuo. Il massimo del 20% di rifiuto comunque derivante da trattamento dei rifiuti urbani include, oltre alla quota del 10% di rur stabilizzato, anche eventuali scarti di Rd e scorie di trattamento. Anche in questo caso si tratta di valori cautelativi. Infatti: (a) la quota attesa da scarti di Rd, sulla base del limite di un massimo del 15% di scarti di RD (in parte avviabile a recupero energetico), rappresenta un valore cautelativo, sia perché considera scarti ancora significativi dalla frazione organica (benchè largamente inferiori agli attuali), sia perché assume che tali scarti ritornino tutti nel circuito della gestione dei rifiuti urbani a scala regionale; (b) scorie e altri residui da recupero energetico dovrebbero essere significativamente minimizzati sia per effetto dell'impiego di una frazione qualificata (CSS), sia - e soprattutto - perché si ritiene che saranno realizzati impianti di recupero e valorizzazione della frazione inerte e metallica contenuta nelle scorie (ed eventualmente di riciclo di reagenti impiegati nel trattamento fumi).
Il piano contenga la valutazione dei flussi a incenerimento anche in termini di MJ o MW e preveda la possibilità di incenerire rifiuti indifferenziati tal quali.	<b>NA</b>	Sul primo punto è già intervenuto l'articolo 50 della Legge regionale 24 dicembre 2013, n. 77 (Legge finanziaria per l'anno 2014), sul secondo punto nulla osta all'interno delle attuali disposizioni di piano alla possibilità di incenerire rifiuti indifferenziati tal quali.
Il piano è preferibile fornisca indicazioni di massima sul destino dei TMB.	<b>NA</b>	Stante quanto dettagliato nella risposta all'osservazione (3) Provincia di Arezzo, il PRB in riferimento all'adeguamento degli impianti attuali di selezione meccanica o di trattamento meccanico-biologico (pagine 93-94 del Volume Obiettivi e linee di intervento, Parte Prima Sezione CONOSCITIVA E PROGRAMMATICA) fornisce indicazioni orientative rispetto agli impianti esistenti e alle previsioni dei piani vigenti.
Obiettivi di riciclaggio: il piano indichi il metodo di calcolo degli obiettivi di riciclaggio scelto dal MATTM.	<b>NA</b>	L'obiettivo di riciclo effettivo posto dal PRB è calcolato considerando il rapporto percentuale tra i quantitativi di rifiuti urbani riciclati, al netto degli scarti di valorizzazione delle raccolte differenziate, e il quantitativo di rifiuti urbani totali. Tale metodo di calcolo, a differenza di quello scelto a livello nazionale per la verifica del raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalla Direttiva del 2008, è indipendente dalla determinazione della composizione merceologica del rifiuto urbano totale. La scelta del PRB di utilizzare come indicatore il riciclo effettivo nasce dall'esigenza di valutare i flussi di rifiuto residuo e i flussi di scarti della valorizzazione delle raccolte differenziate, grandezze utilizzate per la definizione dei fabbisogni impiantistici. Preso atto comunque della scelta effettuata dal Ministero dell'ambiente, riguardo al metodo nazionale per calcolare la percentuale di riciclo previsto dalla Decisione 2011/753/EU, la Regione Toscana provvederà a verificarlo contestualmente al riciclo effettivo.
Impiantistica di trattamento FORSU e verde: riferire la taglia minima degli impianti al solo compostaggio e non anche alla digestione anaerobica.	<b>A</b>	L'osservazione è accoglibile nella forma precisata in Allegato 2 (proposta di modifica alla Parte Prima - Sezione CONOSCITIVA E PROGRAMMATICA Obiettivi e linee d'indirizzo)
Prevedere la possibilità che in sede autorizzativa le autorità competenti possano integrare nelle autorizzazioni per impianti di compostaggio anche rifiuti industriali compatibili. Allo stesso modo gli impianti di digestione anaerobica del servizio idrico	<b>NA</b>	In merito alla possibilità che in sede autorizzativa le autorità competenti possano integrare nelle autorizzazioni per impianti di compostaggio anche rifiuti industriali compatibili, il Piano, a pagina 93 della Parte Prima - Sezione CONOSCITIVA E PROGRAMMATICA, precisa già

<p>integrato regionale possano essere autorizzati anche a ricevere rifiuti organici da raccolte differenziate.</p>		<p>che <i>“Il piano inoltre si pone l’obiettivo di ridurre i costi di gestione dei rifiuti per la società e l’economia toscana e pertanto favorisce l’integrazione, nei trattamenti di recupero, dei flussi di rifiuti urbani e speciali compatibili, vale a dire quelli originati da industrie manifatturiere, agro-alimentari e servizi”</i>. In merito alla possibilità che gli impianti di digestione anaerobica del servizio idrico integrato regionale possano essere autorizzati anche a ricevere rifiuti organici da raccolte differenziate, premesso che si ritiene condivisibile l’opportunità di considerare, ai fini della pianificazione dei flussi, gli impianti di digestione anaerobica presenti sul territorio regionale, non si ritiene accoglibile l’emendamento proposto. Si ritiene infatti che non sia il PRB lo strumento per rispondere all’osservazione avanzata in quanto la materia richiede uno specifico approfondimento normativo.</p>
<p>Quadro finanziario: esplicitare nei documenti di bilancio regionale la destinazione delle risorse di piano, indirizzare maggiori risorse al mercato del riciclaggio e dei prodotti riciclati e meno alle raccolte differenziate.</p>	<p><b>NA</b></p>	<p>Per le destinazioni delle risorse ai vari obiettivi del piano occorre far riferimento al quadro finanziario contenuto nel piano, coerente con gli stanziamenti approvati con legge regionale n. 78/2013. Le destinazioni delle risorse saranno successivamente definite con atti di Giunta regionale, secondo quanto previsto dalla l.r. 25/98, artt. 3 e 3 bis.</p>

Sintesi delle Osservazioni	Accoglibile/ Non Accoglibile/ Parzialmente Accoglibile	Risposta
<b>(22) Legambiente Toscana</b>		
L'obiettivo del 70% di RD può essere raggiunto in tempi più brevi del 2020.	NA	La Regione Toscana individua un obiettivo di raccolta differenziata finalizzato al riciclo (70% RD) che è in linea sia con le migliori esperienze di ormai ampie aree della Regione Toscana che hanno avviato sistemi di raccolta domiciliari, sia con quanto ormai quasi conseguito in alcune regioni (Veneto) o assunto come obiettivo da altre (ad esempio l'Emilia). Tale obiettivo oltre ad essere tecnicamente fattibile è anche economicamente sostenibile in una Regione che, come la Toscana, ha eccellenze riconosciute a scala nazionale nell'industria di trasformazione delle materie seconde e nell'industria manifatturiera collegata. Si ritiene che l'obiettivo posto dal PRB del 70% di raccolta differenziata al 2020, che prevede di estendere all'80% della popolazione regionale sistemi di raccolta PAP e di prossimità sia realistico, ma comunque già ambizioso, tenuto conto sia dello stato attuale dei servizi che degli investimenti necessari. I risultati dell'attività di monitoraggio dello stato di avanzamento delle azioni previste dal PRB saranno utilizzati per valutare la necessità e l'opportunità di rivedere l'obiettivo
Modificare l'ecotassa in forme che penalizzino lo smaltimento in discarica tenuto conto della produzione media pro capite di rifiuti urbani totali e delle percentuali di RD, il gettito sia vincolato al sostegno delle politiche di gestione rifiuti.	NA	La modulazione del tributo speciale per lo smaltimento in discarica dei rifiuti urbani, in funzione di produzione pro capite e percentuale di raccolta differenziata, è utilizzata in Toscana dal 2005. La Regione con l'ultima modifica del regime applicativo del tributo ha ritenuto necessaria una semplificazione delle aliquote. Le disposizioni riguardanti la determinazione del tributo speciale per il deposito dei rifiuti urbani in discarica perseguono la finalità di: 1) semplificare l'applicazione del tributo per i soggetti passivi dell'imposta (gestore dell'impianto di discarica), 2) rendere più semplice l'attività di controllo sulla fedeltà delle dichiarazioni inviate, 3) contribuire a disincentivare il ricorso allo smaltimento in discarica attraverso una revisione delle aliquote. E' stata prevista una fase transitoria (dal 1/1/2014 e fino al 31/12/2015), che ha mantenuto i due fattori di ripartizione (percentuale di raccolta differenziata e produzione di rifiuti urbani pro capite annua), articolando il tributo in un numero inferiore di aliquote. A regime (a partire dal 1/1/2016) si prevede un'aliquota unica applicata a livello di ATO con la possibilità per l'Autorità servizio rifiuti di ripartire la quota dovuta da ciascun comune secondo propri criteri approvati con deliberazione assembleare, anche al fine di tener conto delle scelte gestionali operate. Per quanto riguarda la determinazione del tributo per i rifiuti del trattamento degli urbani smaltiti in discarica, è stata innalzata l'aliquota dagli attuali 10,33 euro a 12,00 euro a tonnellata rimandando ad una successiva fase una revisione più articolata del sistema di determinazione del tributo. La destinazione degli introiti derivati dal tributo sono in parte destinati secondo quanto previsto dalla normativa nazionale che stabilisce che una quota del 10 per cento spetta alle province mentre un ulteriore 20 per cento, al netto della quota spettante alle province, deve affluire in un apposito fondo della regione destinato a favorire la minore produzione di rifiuti, le attività di recupero di materie prime e di energia, sistemi di smaltimento alternativi alle discariche, realizzazione di bonifiche dei suoli inquinati ed il finanziamento delle agenzie regionali per l'ambiente e la istituzione e manutenzione delle aree naturali protette. L'impiego delle risorse del fondo è disposto dalla regione secondo quanto previsto dall'art. 21 della LR 60/96, con propria deliberazione, ad eccezione di quelle derivanti dalla tassazione dei fanghi di risulta che sono destinate ad investimenti di tipo ambientale riferibili ai rifiuti del settore produttivo soggetto al predetto tributo. La norma regionale prevede inoltre, relativamente agli introiti derivati dall'applicazione dell'addizionale del 20% al tributo speciale, introdotta dall'articolo 205, comma 3 del DLgs 152/2006, che una quota pari al 90 per cento delle somme incassate sia assegnata sui bilanci degli esercizi successivi per il finanziamento di interventi

		diretti a ridurre la produzione di rifiuti nonché ad incentivare il sistema di raccolta differenziata, mentre la restante quota del 10 per cento è destinata alle province per l'esercizio delle funzioni di controllo il tributo viene destinato, per la quota vincolata, secondo quanto previsto dalla L. 549/95, istitutiva del tributo. Per la quota libera viene destinato secondo quanto previsto dalla l.r. 60/96 e dalla l.r. 25/98.
Necessari incentivi regionali al GPP e penalizzazioni aggiuntive per i Comuni che non si adeguino agli obiettivi di GPP.	<b>NA</b>	In tema di GPP il Programma regionale di prevenzione (Allegato 2 al PRB) prevede a pag. 23 azioni specifiche per implementare un sistema di monitoraggio dell'attuazione degli obblighi stabiliti dal programma stesso e dalla norma regionale e nazionale da parte dei soggetti interessati. Il Programma prevede inoltre l'introduzione nei bandi di finanziamento regionali di criteri premianti, ai fini della valutazione dell'ammissibilità dei progetti, a fronte della presentazione di dichiarazione di adempimento degli obblighi previsti in tema di GPP e prevenzione; questo principio si applica a tutti gli atti di assegnazione di risorse finanziarie emanati dagli uffici regionali. Oltre al sistema premiante la Regione intende, nell'ambito degli strumenti economici da adottare finalizzati alla prevenzione e GPP, prevedere anche sanzioni in caso di inadempimento degli obblighi previsti dalle norme.
Inserire nel PRB gli inceneritori non ricompresi nella pianificazione, quali ad esempio l'impianto di Scarlino.	<b>NA</b>	Gli impianti compresi nella pianificazione sono gli impianti individuati o previsti come impianti di Piano per il trattamento dei rifiuti urbani da Province (pianificazione interprovinciale) e Comuni (piani straordinari oppure piani di ambito). Il caso puntuale riferito prende ad esempio una pianificazione che prevede di chiudere il ciclo territoriale di gestione anche attraverso il ricorso al mercato per individuare le destinazioni ambientali ed economiche più adeguate per il combustibile solido secondario prodotto nell'impianto di piano in esercizio nel Comune di Grosseto. Pertanto l'impianto di Scarlino non è necessariamente la destinazione prevista in forma prescrittiva dalla pianificazione locale ad oggi in vigore (cioè approvata in via definitiva).
Prevedere un minimo ed un massimo di impianti di trattamento per rifiuti industriali almeno per fanghi di depurazione civile, rifiuti farmaceutici ed ospedalieri, rifiuti contenenti amianto.	<b>NA</b>	Il Piano, nella stesura adottata dal Consiglio regionale, quantifica la produzione delle tre categorie di rifiuti citate (vedi Allegato di Piano 1). Come noto, e peraltro accennato nel testo dell'osservazione, non è nelle possibilità regionali indicare il numero minimo e massimo di impianti di gestione, come da espressa previsione di legge che demanda al libero mercato l'allocazione dei flussi in questione. L'amministrazione è consapevole dell'importanza ambientale ed economica della corretta gestione dei flussi in esame come appunto testimoniato dalle indicazioni di merito contenute nei documenti di piano richiamati.

Sintesi delle Osservazioni	Accoglibile/ Non Accoglibile/ Parzialmente Accoglibile	Risposta
<b>(23) Non Bruciamoci Pisa</b>		
<p>Errata stima della produzione di RU nei prossimi anni: la previsioni di produzione dei RU sono sovradimensionate (l'osservazione rimanda alle osservazioni presentate da Legambiente Pisa).</p>	NA	<p>Lo scenario sulla produzione dei rifiuti urbani considerato all'interno del PRB nasce da elaborazioni dell'IRPET che utilizzano come fattori di determinazione della produzione di RU totali al 2020 la dinamica della popolazione, la dinamica dei consumi delle famiglie, delle presenze turistiche, del PIL. Lo scenario di riferimento ipotizza un andamento crescente della popolazione al 2020 ed un tasso spontaneo di riduzione della produzione pro capite di RU di circa 20 kg/abitante dal 2010 al 2020; le fonti delle altre variabili sono gli istituti statistici e le istituzioni nazionali ed internazionali preposte</p> <p>Si è ritenuto condivisibile l'opportunità di verificare la sostenibilità degli scenari presi a riferimento e si è proceduto a rivedere le stime sulla base delle variazioni registrate negli anni 2011 e 2012. IRPET ha quindi provveduto a riformulare le stime prendendo come anno base il 2012.</p> <p>Seguendo la procedura analoga a quella precedentemente adottata per la definizione degli scenari, anche in questo caso sono state elaborate diverse ipotesi che considerano come fattore determinante della dinamica dei rifiuti la dinamica della popolazione e quella dei consumi delle famiglie. A sua volta, su questi due differenti scenari sono stati ipotizzati due tipi di comportamento in termini di produzione pro capite di rifiuti: uno standard che mantiene costante il pro capite medio degli ultimi anni, l'altro virtuoso che prevede una riduzione spontanea stimata sulla base della riduzione degli ultimi anni.</p> <p>Di queste varie ipotesi si ritiene cautelativo considerare quella che propone la dinamica più contenuta, ovvero lo scenario basato sulla dinamica della popolazione assumendo un comportamento virtuoso di riduzione spontanea della produzione di rifiuti pro capite.</p> <p>Il risultato è, analogamente a quanto registrato nella proposta di PRB adottato, un andamento pressoché costante del totale dei rifiuti: partendo, come detto, da una produzione di 2.275.000 tonnellate (dato 2012) si arriva al 2020 a un totale di 2.291.000 tonnellate.</p> <p>Il nuovo scenario determinerebbe sostanzialmente una riduzione del fabbisogno di recupero energetico di circa 20.000 t/anno e di scarica di circa 12.000 t/anno a livello regionale. Dunque si ritiene che la revisione degli scenari non richieda una modifica di quanto già previsto nel PRB adottato in quanto eventuali ulteriori revisioni a livello di pianificazione interprovinciale o industriale (di ambito), volte a ricercare ulteriori risultati di razionalizzazione impiantistica, sono possibili senza che venga meno la coerenza con quanto già previsto.</p>
<p>Incoerenza della pianificazione di prevenzione dei rifiuti con le disposizioni normative nazionali (l'osservazione rimanda alle osservazioni presentate da Legambiente Pisa).</p>	NA	<p>Il Programma Nazionale di Prevenzione dei Rifiuti, ai fini della prevenzione dei rifiuti biodegradabili considerati uno dei flussi prioritari su cui intervenire con misure di prevenzione, definisce azioni che prevedono il coinvolgimento attivo dell'Industria alimentare, della Distribuzione alimentare, dei Servizi alimentari (ristorazione, hotel, catering, bar), Imprese e istituzioni (imprese, scuole, ospedali, pubbliche amministrazioni) e delle Famiglie, senza tuttavia fissare un obiettivo di riduzione dei rifiuti provenienti dalla filiera alimentare domestica. Le misure proposte dal Piano Nazionale sono: Misura I: Valorizzazione dei sottoprodotti dell'industria alimentare – di esclusiva competenza nazionale in quanto prevede l'emanazione futura di interventi normativi in materia di sottoprodotti. Misura II. Distribuzione eccedenze alimentari della grande distribuzione organizzata.- Il programma regionale prevede già un'azione specifica che sarà oggetto dell'attività di attuazione del PRB. Su questo tema ARRR, su incarico della regione Toscana già nel 2007 ha effettuato uno studio di settore i cui risultati sono riportati nel PRB all'Allegato di Piano 2. Lo studio ha rappresentato la base di partenza per la stipula a livello regionale di Accordi volontari con soggetti della grande distribuzione che hanno aderito alla</p>

		<p>proposta. Misura III: Promozione della filiera corta. Misura IV: Promozione certificazione qualità ambientale servizi alimentari (ristorazione, hotel, catering, bar). In attesa della prevista redazione di linee guida nazionali per la definizione di criteri omogenei di attribuzione di marchi, si precisa che il Programma regionale prevede già azioni specifiche relative alla prevenzione della produzione di rifiuti nell'ambito della ristorazione collettiva e delle manifestazioni pubbliche che sarà oggetto dell'attività di attuazione del PRB. Su questo tema ARRR, su incarico della regione Toscana già nel 2007 ha effettuato uno studio di settore nell'ambito scolastico e universitario, ospedaliero ed assistenziale e aziendale. Successivamente è stato sottoscritto un protocollo d'intesa tra Regione, ARRR e ANCI Toscana che prevedeva tra le azioni anche una attività di formazione specifica per la ristorazione scolastica, considerata prioritaria anche per la sua valenza educativa i cui risultati sono riportati nel PRB all'Allegato di Piano 2. Misura V: Riduzione degli scarti alimentari a livello domestico. Il programma regionale prevede già azioni specifiche per la promozione e l'informazione rivolta anche ai cittadini sul tema della riduzione, inoltre da anni la Regione è stata attiva nel promuovere e sostenere la diffusione di sistemi di autocompostaggio: nel 2012 sono stati censiti complessivamente circa 70.000 composte diffusi sul territorio regionale. Il compostaggio domestico è stato ritenuto un sistema di riduzione alla fonte della produzione di rifiuti, anche in relazione alla definizione stessa di "rifiuto" data dalla normativa. La definizione del futuro Programma nazionale di prevenzione dello spreco alimentare (PINPAS) rientra nell'ambito delle attività volte a dare concreta attuazione a quanto indicato nel Programma Nazionale di Prevenzione dei Rifiuti con il compito di delineare in maniera più dettagliata ed esaustiva gli aspetti che riguardano la prevenzione degli sprechi alimentari. A febbraio 2014 si è tenuto il primo incontro per sondare l'interesse verso il tema dello spreco alimentare e acquisire il punto di vista degli stakeholder sulle possibili misure da inserire all'interno del PINPAS.</p>
<p>Assenza di obiettivi di riduzione di rifiuti speciali e di rifiuti pericolosi generati dalla gestione dei rifiuti urbani: il piano preveda il recupero di materia quale destinazione privilegiata degli scarti da valorizzazione delle RD, diminuire il ricorso all'incenerimento per evitare aumenti di produzione dei rifiuti pericolosi.</p>	<p><b>NA</b></p>	<p>La destinazione privilegiata degli scarti da RD non può che essere decisa, caso per caso, sulla base delle caratteristiche chimiche e fisiche specifiche dei singoli flussi di rifiuti. Alla luce dell'ordinamento vigente, solo una quota minoritaria dei rifiuti prodotti dall'incenerimento è qualificata pericolosa.</p> <p>In materia di obiettivi di riduzione si rimanda a quanto riportato all'Allegato 2 (Proposta di modifiche al Volume Obiettivi e linee di intervento, Parte Prima - Sezione CONOSCITIVA E PROGRAMMATICA ).</p>
<p>Errata interpretazione della gerarchia di azione dettata dalla normativa nella PARTE SECONDA – Sezione Valutativa: i TMB si possono collocare prioritari o allo stesso livello degli inceneritori e ciò premesso l'ordine dei paragrafi 2.2 e 2.3 nella sezione valutativa deve essere modificato.</p>	<p><b>NA</b></p>	<p>Come per altro ben esplicitato nel testo del Piano, non si è inteso assegnare all'ordine di elencazione dei sotto paragrafi dell'obiettivo specifico "2. Attuazione della strategia per la gestione dei rifiuti" alcun significato sulla gerarchia di gestione diverso da quello sancito dalla direttiva comunitaria.</p>
<p>Assenza di obiettivi per la gestione dei rifiuti nel rispetto della salute umana e inadeguati criteri localizzativi degli impianti di incenerimento (l'osservazione rimanda alle osservazioni presentate da Legambiente Pisa).</p>	<p><b>NA</b></p>	<p>I criteri di localizzazione, nella quasi totalità, discendono da requisiti normativi nazionali e regionali. Il PRB ha però voluto operare una azione di sintesi e messa a sistema di tutti questi requisiti al fine di una loro più efficace applicazione. Il Piano pone quindi a sintesi elementi di salvaguardia e di vincolo che attengono in particolare all'uso del territorio. I criteri di localizzazione non si sostituiscono alle procedure di valutazione ambientale e territoriale e, quando necessaria, sanitaria delle proposte di nuovi impianti. I criteri di localizzazione, inibendo o penalizzando (ossia subordinandole agli esiti delle specifiche valutazioni previste) una serie di aree, hanno la finalità di screening preventivo delle aree potenzialmente idonee e non idonee, così come richiesto dalla normativa. Per quanto attiene alla distanza dai centri residenziali, tale misura è diretta non tanto a minimizzare l'esposizione alle emissioni (che è largamente dipendente da condizioni meteo e per le quali il limite dei 200 metri è scarsamente significativo), quanto il disagio connesso alla movimentazione dei rifiuti, al rumore, alle potenziali ed effettive emissioni odorigene. E' necessario infine ricordare che il PRB, prescrive l'applicazione di misure di mitigazione e compensazione ambientale in tutti i siti di impianto, che, se correttamente applicate, generano un bilancio ambientale positivo. Inoltre, almeno per gli impianti di recupero energetico, l'idea di "allontanarli" dai centri urbani,</p>

		<p>oltre a sembrare infondata sotto il profilo del rischio come dimostra l'esperienza internazionale, penalizza fortemente la stessa possibilità di recupero energetico e in particolare le forme più efficienti (e sostitutive di emissioni locali) di recupero energetico di calore, in schemi cogenerativi e in particolare di teleriscaldamento e teleraffrescamento. Il criterio dell'allontanamento potenzialmente contrasta anche con altri obiettivi fondamentali della pianificazione, da quello dell'efficienza di gestione a quello di una equa ripartizione dei carichi ambientali. Infine preme sottolineare che il criterio è pienamente coerente con la previgente pianificazione. A testimonianza del fatto che tali criteri sono da ritenersi comunque cautelativi, è utile evidenziare il fatto che altri piani regionali di gestione rifiuti, di recente approvazione, riportano quali distanze minime dalle abitazioni meno restrittive (150 metri) o addirittura danno mandato alle Province l'individuazione della distanza minima.</p>
Rapporto ambientale: errata valutazione degli effetti dell'incenerimento.	<b>NA</b>	<p>Nel rapporto ambientale sono considerati e valutati gli effetti dell'incenerimento, riportando per altro l'opportunità per questi impianti di associare alle nuove realizzazioni anche per questo tipo di impianti di studi di Valutazione di Incidenza Sanitaria.</p>

Sintesi delle Osservazioni	Accoglibile/ Non Accoglibile/ Parzialmente Accoglibile	Risposta
<b>(24) CONFINDUSTRIA Toscana</b>		
Si proceda alla modifica del quadro normativo regionale per il rafforzamento delle competenze della Regione in materia di provvedimenti per l'autorizzazione di impianti.	NA	Si segnala che sono all'esame del Consiglio regionale due proposte di Legge (la numero 330 del 09/06/2014 e la numero 270 del 07/08/2013) che interverranno sulla materia. Il Piano non è lo strumento adeguato in cui inserire tale previsione
Potenziare gli strumenti di monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi,	PA	Ai sensi della normativa regionale vigente, con cadenza annuale, il PRB prevede che verrà predisposto un Documento di monitoraggio e valutazione del PRB destinato a informare la Giunta Regionale e il Consiglio sul raggiungimento degli obiettivi previsti. Ai fini della redazione di tale documento, per valorizzare e dare prosecuzione a quanto già avviato in fase di predisposizione del presente Piano attraverso la procedura partecipativa, sarà convocato un Tavolo tecnico al quale parteciperanno gruppi d'interesse (rappresentanze degli enti locali, gestori del servizio rifiuti, associazioni categoria, associazioni dei consumatori, associazioni ambientaliste, sindacati) in tale occasione coinvolti. Tuttavia al fine di rendere più efficace il monitoraggio si è previsto di specificare una calendarizzazione per gli obiettivi di RD, di recupero e di organico e verde.
Incentivare la filiera del riciclaggio	NA	Per le destinazioni delle risorse ai vari obiettivi del piano occorre far riferimento al quadro finanziario contenuto nel piano, coerente con gli stanziamenti approvati con legge regionale n.78/2013. Le destinazioni delle risorse saranno successivamente definite con atti di Giunta regionale, secondo quanto previsto dalla l.r. 25/98 artt. 3 e 3 bis.
Demandare alla pianificazione di ambito eventuali obiettivi di smaltimento in discarica ed incenerimento.	NA	La proposta di Piano Regionale riconosce, secondo il principio di sussidiarietà, autonomia al livello di ambiti territoriali ottimali nella programmazione di dettaglio sia dei servizi di raccolta e recupero che del sistema impiantistico, individuando solo alcuni target e alcuni dimensionamenti massimi di riferimento. Il target-limite massimo del 20% di avvio a recupero energetico (con la possibilità di avviare a recupero energetico anche un ulteriore 5% costituito da scarti dei processi di riciclo e Rd) è ragionevolmente determinato considerando i due seguenti criteri: (a) esigenza di equilibrare una nuova dotazione impiantistica orientata al riciclo e al recupero con la presenza di un sistema impiantistico di trattamento che sarebbe insensato ed economicamente insostenibile smantellare radicalmente. La Regione Toscana ha una consistente rete di trattamenti meccanico-biologici, in alcuni casi anche recenti ed efficienti, oltre ad una dotazione di impianti di incenerimento e di recupero energetico, tra i quali anche impianti di mercato di combustione dedicata di CSS e cementifici abilitati alla co-combustione di CSS. Come si evince dalla proposta di Piano è previsto - anche in considerazione della loro recente entrata in esercizio - il mantenimento di una parte dell'impiantistica di TMB (in particolare laddove funzionale alla produzione di CSS per impianti di incenerimento o per collocazione sul mercato anche in impianti non di piano), mentre per altri impianti si suggerisce di valutare (dopo una adeguata sperimentazione, finora non sufficiente sia a scala nazionale che internazionale) la possibilità di una conversione a impianti di recupero di materia e stabilizzazione, anche operanti sul flusso del rifiuto residuo. Per effetto dell'operatività di tali impianti si riduce oggettivamente il flusso potenziale di rifiuto esitabile agli impianti di incenerimento e recupero energetico di Piano (o a co-combustione in impianti dedicati o non dedicati di mercato), mentre si attende un incremento della quantità di materia a riciclo e la formazione di un flusso di rifiuto residuo stabilizzato (come Fos o come rifiuto residuo stabilizzato a flusso unico). (b) la necessità di non sovradimensionare la realizzazione della capacità di incenerimento per evitare sia di scoraggiare il riciclo e la prevenzione (la Regione Toscana prudenzialmente ha dimensionato i propri fabbisogni senza considerare livelli elevati di prevenzione e effetti di deassimilazione) che di rischiare un funzionamento inefficiente degli stessi impianti (problemi

		<p>di <i>overcapacity</i> sono rilevanti non solo in alcuni paesi europei ma anche in alcune regioni italiane). Sulla base delle indicazioni provenienti dai piani Straordinari e dai piani interprovinciali (approvati o in corso di elaborazione), la Regione Toscana ha svolto alcune simulazioni sui flussi attesi e sui fabbisogni conseguenti di trattamento. Tali indicazioni, però, presentavano e presentano tuttora alcuni elementi di incertezza relativamente alle soluzioni tecnologiche - che in alcuni casi devono essere oggetto di ulteriore valutazione o saranno definite in sede di gara di affidamento del servizio - e di conseguenza relativamente ai flussi originati, in particolare laddove permane aperta l'opzione tra recupero energetico del rifiuto residuo tal quale o CSS derivante da un trattamento meccanico o meccanico-biologico. Poiché tali indicazioni non risultano definitive (o non risultavano definitive al momento dell'elaborazione del Piano) non è opportuno e rispettoso dell'autonomia degli Ambiti Territoriali presentare dettagliate simulazioni. In ogni caso, in presenza di una capacità installata teorica di trattamento meccanico e meccanico-biologico residua drasticamente ridotta rispetto all'attuale ma comunque pari a circa 650.000 t/a (considerando solo gli impianti nuovi o tuttora in ammortamento o comunque funzionali all'impiantistica energetica connessa), anche assumendo un effettivo trattamento a regime nell'ordine di 350 - 500.000 t/a, tali impianti potrebbero trattare tra il 50% e il 70% del rifiuto urbano residuo (pari a poco più di 700 mila tonnellate). E' perciò intuitivo che il fabbisogno di trattamento energetico dovrà necessariamente essere ben inferiore al totale del rifiuto residuo e verosimilmente non superiore al 20%. Da questa stessa valutazione sull'equilibrio da realizzare tra nuove realizzazioni e esistente dotazione impiantistica - qualora adeguata e funzionale - discende anche l'obiettivo di un massimo del 10% di rifiuto urbano stabilizzato a discarica. Si tratta di un valore massimo (non di un obiettivo a cui tendere) che corrisponde all'estremo massimo di stima della potenziale frazione stabilizzata non avviata a recupero energetico. La frazione stabilizzata attesa dovrebbe in ogni caso essere inferiore, considerate le perdite di degradazione di processo di stabilizzazione e i recuperi di materia da trattamento del rifiuto residuo. Il massimo del 20% di rifiuto comunque derivante da trattamento dei rifiuti urbani include, oltre alla quota del 10% di rur stabilizzato, anche eventuali scarti di Rd e scorie di trattamento. Anche in questo caso si tratta di valori cautelativi. Infatti: (a) la quota attesa da scarti di Rd, sulla base del limite di un massimo del 15% di scarti di RD (in parte avviabile a recupero energetico), rappresenta un valore cautelativo, sia perché considera scarti ancora significativi dalla frazione organica (benchè largamente inferiori agli attuali), sia perché assume che tali scarti ritornino tutti nel circuito della gestione dei rifiuti urbani a scala regionale; (b) scorie e altri residui da recupero energetico dovrebbero essere significativamente minimizzati sia per effetto dell'impiego di una frazione qualificata (CSS), sia - e soprattutto - perché si ritiene che saranno realizzati impianti di recupero e valorizzazione della frazione inerte e metallica contenuta nelle scorie (ed eventualmente di riciclo di reagenti impiegati nel trattamento fumi).</p>
<p>Il piano dimensioni gli impianti di termovalorizzazione dei rifiuti urbani anche per rifiuti speciali compatibili.</p>	<p><b>NA</b></p>	<p>Ricordato che la destinazione dei rifiuti speciali è affidata, dalla normativa nazionale applicabile, alle dinamiche del libero mercato, non è dato alle Pubbliche Amministrazioni di dimensionare impianti di gestione dei rifiuti speciali in quanto non rientra, per espressa previsione di legge, tra le prerogative pubbliche, la possibilità di vincolare ad una data destinazione qualsivoglia flusso di rifiuto speciale</p>
<p>Prevedere l'applicazione della LR 35 per la realizzazione di impianti privati di recupero energetico, poteri di coordinamento e sostitutivi regionali, attribuzione delle competenze alla Regione.</p>	<p><b>NA</b></p>	<p>Richiamato quanto precisato al precedente punto 1, si precisa che il Capo IV della Legge regionale prima agosto 2011, n. 35 disciplina già la materia in richiamata.</p>

Sintesi delle Osservazioni	Accoglibile/ Non Accoglibile/ Parzialmente Accoglibile	Risposta
<b>(25) Luca Roggi</b>		
<p>Criteri di conteggio dei rifiuti: la Regione potrebbe, se volesse, fissare criteri oggettivi di contabilizzazione rifiuti.</p>	NA	<p>Sia la normativa europea che quella italiana definiscono criteri di contabilizzazione dei rifiuti (si veda, su tutte, COM(2014) 79 final della Commissione Europea, anche a ulteriore e documentata analisi dei limiti dei sistemi di contabilità continentale attuali e delle prospettive per il loro superamento). Il Piano documenta (allegato 1, pagina 41) l'ammontare del singolo flusso principale di rifiuti prodotti dal trattamento dei rifiuti urbani e compresi anche nelle banche dati SIRAMUD. Il tema delle gite di raccolta di un singolo mezzo in Comuni diversi è noto da anni e l'incongruenza ai fini della contabilità è bypassata in origine dai meccanismi operativi di utilizzo del metodo standard per la certificazione delle RD disciplinato dalla Regione (da ultimo con Deliberazione della Giunta regionale 125/2014). A partire dall'introduzione nell'ordinamento nazionale degli obiettivi di raccolta differenziata la Regione Toscana, in assenza di un metodo di conteggio nazionale, nel 1998 ha organizzato un proprio sistema di certificazione delle raccolte differenziate, stabilendo con propria delibera un metodo standard regionale (in cui erano definiti i criteri e la formula di calcolo della percentuale di raccolta differenziata), definendo la modalità di invio dei dati e affidando ad ARRR il compito di verifica istruttoria delle informazioni inviate dai comuni. I dati di produzione dei rifiuti urbani sono dichiarati dai comuni della regione prima in formato cartaceo e poi dal 2014 utilizzando un applicativo web denominato ORSo (Osservatorio Rifiuti Sovraregionale), già utilizzato in altre regioni del centro-nord, accessibile dai comuni previa autenticazione. Per la contabilizzazione dei rifiuti urbani il sistema di certificazione delle RD rappresenta quindi una banca dati omogenea a partite dal 1998. I quantitativi di rifiuti urbani e assimilati, sia da raccolta differenziata che indifferenziata, vengono dichiarati dai comuni sulla base delle informazioni fornite dai gestori che prevedono anche forme condivise di attribuzione di quantitativi nel caso in cui ci siano giri di raccolta sovracomunali. I rifiuti di provenienza militare e legittimati ad entrare nel circuito dei rifiuti urbani o speciali sono, come è autoevidente, già calcolati nella ricostruzione dei due cicli di gestione di conseguenza; in particolare, se assimilati agli urbani sono rifiuti urbani dal punto di vista amministrativo, formale, sostanziale e gestionale e dunque a pieno titolo rientrano nella contabilità dei rifiuti urbani, al pari di ogni e qualsivoglia altro flusso di rifiuto assimilato. In altri termini, i rifiuti di provenienza militare, se si tratta di rifiuti assimilati agli urbani e quindi provenienti ad esempio dagli uffici, dalle mense, dai dormitori delle caserme, al pari di qualunque altro rifiuto assimilato prodotto da utenze non domestiche, viene conteggiato all'interno dei quantitativi di rifiuti urbani, se si tratta di rifiuti speciali saranno gestiti tramite soggetti terzi autorizzati a seconda dei codici CER di interesse; infine non rientrano nel campo di applicazione del testo unico ambientale i rifiuti radioattivi e i materiali esplosivi in disuso (articolo 185 comma 1 del DLgs 152/2006). Il riferimento in materia di contabilità dei rifiuti alla normativa di disciplina degli impianti di discarica appare del tutto incongruo; la gestione operativa del ciclo dei rifiuti urbani in particolare, come avviene nella pratica quotidiana, evidenzia l'irrelevanza del tema posto in termini di incidenza sulla contabilità a scala territoriale. Tempi, modi e limiti di accessibilità dei dati MUD per tutto il sistema pubblico e privato sono ampiamente noti e connaturati al sistema di contabilità attuale in essere, fin dal 1994, nelle more della eventuale, futura entrata a regime del c.d. SISTRI, Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti.</p>
<p>Inquadramento normativo: il Piano di prevenzione non è conforme alle linee guida generali di redazione comunitarie in particolare per l'obiettivo di ridurre i rifiuti</p>	NA	<p>Il Programma Nazionale di Prevenzione dei Rifiuti, ai fini della prevenzione dei rifiuti biodegradabili considerati uno dei flussi prioritari su cui intervenire con misure di</p>

<p>alimentari previsto dalle citate linee guida.</p>		<p>prevenzione, definisce azioni che prevedono il coinvolgimento attivo dell'Industria alimentare, della Distribuzione alimentare, dei Servizi alimentari (ristorazione, hotel, catering, bar), Imprese e istituzioni (imprese, scuole, ospedali, pubbliche amministrazioni) e delle Famiglie, senza tuttavia fissare un obiettivo di riduzione dei rifiuti provenienti dalla filiera alimentare domestica. Le misure proposte dal Piano Nazionale sono: Misura I: Valorizzazione dei sottoprodotti dell'industria alimentare – di esclusiva competenza nazionale in quanto prevede l'emanazione futura di interventi normativi in materia di sottoprodotti. Misura II. Distribuzione eccedenze alimentari della grande distribuzione organizzata.- Il programma regionale prevede già un'azione specifica che sarà oggetto dell'attività di attuazione del PRB. Su questo tema ARRR, su incarico della regione Toscana già nel 2007 ha effettuato uno studio di settore i cui risultati sono riportati nel PRB all'Allegato di Piano 2. Lo studio ha rappresentato la base di partenza per la stipula a livello regionale di Accordi volontari con soggetti della grande distribuzione che hanno aderito alla proposta. Misura III: Promozione della filiera corta. Misura IV: Promozione certificazione qualità ambientale servizi alimentari (ristorazione, hotel, catering, bar). In attesa della prevista redazione di linee guida nazionali per la definizione di criteri omogenei di attribuzione di marchi, si precisa che il Programma regionale prevede già azioni specifiche relative alla prevenzione della produzione di rifiuti nell'ambito della ristorazione collettiva e delle manifestazioni pubbliche che sarà oggetto dell'attività di attuazione del PRB. Su questo tema ARRR, su incarico della regione Toscana già nel 2007 ha effettuato uno studio di settore nell'ambito scolastico e universitario, ospedaliero ed assistenziale e aziendale. Successivamente è stato sottoscritto un protocollo d'intesa tra Regione, ARRR e ANCI Toscana che prevedeva tra le azioni anche una attività di formazione specifica per la ristorazione scolastica, considerata prioritaria anche per la sua valenza educativa i cui risultati sono riportati nel PRB all'Allegato di Piano 2. Misura V: Riduzione degli scarti alimentari a livello domestico. Il programma regionale prevede già azioni specifiche per la promozione e l'informazione rivolta anche ai cittadini sul tema della riduzione, inoltre da anni la Regione è stata attiva nel promuovere e sostenere la diffusione di sistemi di autocompostaggio: nel 2012 sono stati censiti complessivamente circa 70.000 composte diffusi sul territorio regionale. Il compostaggio domestico è stato ritenuto un sistema di riduzione alla fonte della produzione di rifiuti, anche in relazione alla definizione stessa di "rifiuto" data dalla normativa. La definizione del futuro Programma nazionale di prevenzione dello spreco alimentare (PINPAS) rientra nell'ambito delle attività volte a dare concreta attuazione a quanto indicato nel Programma Nazionale di Prevenzione dei Rifiuti con il compito di delineare in maniera più dettagliata ed esaustiva gli aspetti che riguardano la prevenzione degli sprechi alimentari. A febbraio 2014 si è tenuto il primo incontro per sondare l'interesse verso il tema dello spreco alimentare e acquisire il punto di vista degli stakeholder sulle possibili misure da inserire all'interno del PINPAS..</p>
<p>Normativa nazionale: gli obiettivi di riduzione del piano sono inadeguati, i fondi regionali a sostegno del GPP previsti dal programma regionale di prevenzione sono inadeguati, il criterio del 50% di appalti pubblici previsto dal PAN GPP è fuorviante e inadeguato.</p>	<p><b>NA</b></p>	<p>In tema di GPP il Programma regionale di prevenzione (Allegato di Piano 2 al PRB) recepisce le indicazioni del Piano di Azioni Nazionale GPP e prevede a pag. 23 azioni specifiche per implementare un sistema di monitoraggio dell'attuazione degli obblighi stabiliti dal programma stesso e dalla norma regionale e nazionale da parte dei soggetti interessati.</p>
<p>Il concetto di prevenzione: descritto nel piano non è conforme alla direttiva quadro, i dati alla base del PRB in materia di prevenzione sono obsoleti.</p>	<p><b>NA</b></p>	<p>L'osservazione non precisa in alcun modo quale definizione di prevenzione all'interno del testo del Piano contrasti con le definizione corrispondente nell'ordinamento comunitario. La riduzione della quantità di rifiuto per unità di prodotto è con ogni evidenza uno strumento del tutto plausibile per la prevenzione della produzione di rifiuto a parità di produzione di beni. In nessun modo il piano equipara le azioni di prevenzione alle politiche di trattamento dei rifiuti; il testo chiosato afferma una verità ampiamente nota: massimizzare il recupero di rifiuti contribuisce già di per sé a ridurre il consumo di materie prime vergini, anche nella forma di combustibili, e dunque, indirettamente, riduce i flussi di materia coinvolti nei cicli economici.</p>

I risultati della prevenzione: necessario adeguare gli obiettivi di riduzione:	NA	Il Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti fissa per il 2020 obiettivi di riduzione per i rifiuti urbani e per i rifiuti speciali utilizzando come indicatore la produzione di rifiuti per unità di PIL al 2020 rispetto ai valori registrati nel 2010. Il PRB prevede comunque come indicatore di prevenzione i Kg/abitante.
La prevenzione in Toscana: il Piano non tiene conto della riduzione della produzione di rifiuti nel 2012 e nel 2013, le aree produttive ecologicamente attrezzate mirano a creare multiutilities locali in palese conflitto di interessi.	NA	<p>Lo scenario sulla produzione dei rifiuti urbani considerato all'interno del PRB nasce da elaborazioni dell'IRPET che utilizzano come fattori di determinazione della produzione di RU totali al 2020 la dinamica della popolazione, la dinamica dei consumi delle famiglie, delle presenze turistiche, del PIL. Lo scenario di riferimento ipotizza un andamento crescente della popolazione al 2020 ed un tasso spontaneo di riduzione della produzione pro capite di RU di circa 20 kg/abitante dal 2010 al 2020; le fonti delle altre variabili sono gli istituti statistici e le istituzioni nazionali ed internazionali preposte</p> <p>Si è ritenuto condivisibile l'opportunità di verificare la sostenibilità degli scenari presi a riferimento e si è proceduto a rivedere le stime sulla base delle variazioni registrate negli anni 2011 e 2012. IRPET ha quindi provveduto a riformulare le stime prendendo come anno base il 2012.</p> <p>Seguendo la procedura analoga a quella precedentemente adottata per la definizione degli scenari, anche in questo caso sono state elaborate diverse ipotesi che considerano come fattore determinante della dinamica dei rifiuti la dinamica della popolazione e quella dei consumi delle famiglie. A sua volta, su questi due differenti scenari sono stati ipotizzati due tipi di comportamento in termini di produzione pro capite di rifiuti: uno standard che mantiene costante il pro capite medio degli ultimi anni, l'altro virtuoso che prevede una riduzione spontanea stimata sulla base della riduzione degli ultimi anni.</p> <p>Di queste varie ipotesi si ritiene cautelativo considerare quella che propone la dinamica più contenuta, ovvero lo scenario basato sulla dinamica della popolazione assumendo un comportamento virtuoso di riduzione spontanea della produzione di rifiuti pro capite.</p> <p>Il risultato è, analogamente a quanto registrato nella proposta di PRB adottato, un andamento pressoché costante del totale dei rifiuti: partendo, come detto, da una produzione di 2.275.000 tonnellate (dato 2012) si arriva al 2020 a un totale di 2.291.000 tonnellate.</p> <p>Il nuovo scenario determinerebbe sostanzialmente una riduzione del fabbisogno di recupero energetico di circa 20.000 t/anno e di discarica di circa 12.000 t/anno a livello regionale. Dunque si ritiene che la revisione degli scenari non richieda una modifica di quanto già previsto nel PRB adottato in quanto eventuali ulteriori revisioni a livello di pianificazione interprovinciale o industriale (di ambito), volte a ricercare ulteriori risultati di razionalizzazione impiantistica, sono possibili senza che venga meno la coerenza con quanto già previsto.</p> <p>Per quanto riguarda l'osservazione sulle "aree produttive ecologicamente attrezzate" di cui al d.p.c.r. 70/R del 2/12/2009, si ritiene che ciç non sia di competenza del PRB.</p>
Obiettivi del programma: manca il riferimento al programma nazionale di prevenzione, obiettivo realistico è la riduzione del 50% in peso della produzione di RSU nel 2025 rispetto al 2012.	NA	Gli obiettivi di riduzione fissati dal PRB e dal Programma regionale di prevenzione (vedi Allegato di Piano 2) sono coerenti con quelli stabiliti dal Programma nazionale di prevenzione. Si rimanda comunque agli ulteriori specifici aggiornamenti riportati in Allegato 2 (Proposta di modifiche ai documenti di Piano).
Strumenti, azioni, linee di intervento: tutte le azioni di piano possono essere vanificate dal coinvolgimento dei gestori di rifiuti:	NA	Tutti i soggetti che si intende coinvolgere nelle azioni di prevenzione della produzione dei rifiuti si ritiene che possano apportare un contributo, nell'ambito delle proprie competenze ed esperienze.
Imballaggio e rifiuti da imballaggio: mancano obiettivi di prevenzione specifici né sono previsti sistemi di monitoraggio né sanzioni per chi non avvia pratiche virtuose, è un errore attribuire al CONAI responsabilità in materia di prevenzione.	NA	<p>Il Programma regionale, per quanto di propria competenza, prevede già azioni specifiche relative alla prevenzione della produzione di rifiuti da imballaggio che saranno oggetto dell'attività di attuazione del PRB.</p> <p>Gli obiettivi relativi ai rifiuti di imballaggio stabiliti dalla norma comunitaria e recepiti dal testo unico ambientale sono relativi esclusivamente al recupero globale e riciclaggio a scala nazionale.</p> <p>Le competenze del CONAI in materia di prevenzione dei rifiuti di imballaggio sono state attribuite dalla normativa nazionale laddove si prevede che elabori e aggiorni un Programma generale per la prevenzione e la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio secondo</p>

<p>Mancanza di obiettivi strategici: mancano obiettivi di prevenzione specifici per i rifiuti pericolosi urbani e speciali né sanzioni per chi non raggiunge gli obiettivi o non avvia pratiche virtuose, non è previsto l'uso della rete ai fini della prevenzione, necessario un portale regionale dedicato al tema rifiuti né un tavolo permanente per la revisione del piano di prevenzione come da linee guida UE.</p>	<p><b>NA</b></p>	<p>i contenuti specificato all'articolo 225 del d.lgs. 152/06.</p> <p>Il Programma di prevenzione nazionale con l'intento di migliorare l'informazione sul tema della prevenzione dei rifiuti prevede la creazione di un «Portale della Prevenzione dei Rifiuti», sito web istituzionale dedicato alla Prevenzione dei rifiuti rivolto a tutti i soggetti potenzialmente coinvolti nella materia.</p> <p>Il portale fornirà informazioni alle imprese attraverso la creazione di una banca dati di buone pratiche e, supporto diretto inoltre per quanto riguarda i cittadini, fornirà indicazioni sulle scelte di consumo e indicazioni pratiche, fornendo contatti con le reti locali.</p> <p>Dato il ruolo primario dell'istruzione per la formazione di comportamenti rivolti alla prevenzione dei rifiuti, il portale conterrà informazioni per gli insegnanti per lo sviluppo di progetti didattici sul tema.</p> <p>Tale portale, infine, fungerà anche da piattaforma per lo scambio di informazioni fra i soggetti che a vario titolo sono attivi nel campo della prevenzione dei rifiuti tra cui le Amministrazioni Pubbliche Locali, dando rilievo alle loro principali iniziative.</p> <p>La Regione Toscana, che già partecipa al tavolo di lavoro permanente istituito presso il Ministero dell'Ambiente, contribuirà all'implementazione dei contenuti del portale nazionale, valutando successivamente l'opportunità di istituire un portale regionale. Ai sensi della normativa regionale vigente, con cadenza annuale, il PRB prevede che verrà predisposto un Documento di monitoraggio e valutazione del PRB destinato a informare la Giunta Regionale e il Consiglio sul raggiungimento degli obiettivi previsti. Ai fini della redazione di tale documento, per valorizzare e dare prosecuzione a quanto già avviato in fase di predisposizione del presente Piano attraverso la procedura partecipativa, sarà convocato un Tavolo tecnico al quale parteciperanno gruppi d'interesse (rappresentanze degli enti locali, gestori del servizio rifiuti, associazioni categoria, associazioni dei consumatori, associazioni ambientaliste, sindacati) in tale occasione coinvolti.</p>
---	------------------	--

Sintesi delle Osservazioni	Accoglibile/ Non Accoglibile/ Parzialmente Accoglibile	Risposta
<b>(26) Comitato Emergenze Ambientali Legoli, Comitato Tutela Ambientale Alta Valdera Peccioli, Movimento Tutela Ambiente e Territorio Montefoscoli</b>		
Si chiede una modifica puntuale dell'Allegato di Piano n. 4 <i>“Criteri localizzativi di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti (articolo 9, comma 1, lettera e) della l.r. 25/1998”</i> . In particolare le osservazioni presentate riguardano il paragrafo 2.3.1 e sono le seguenti:		
Tra i criteri escludenti il punto 27 è più restrittivo del punto 23 sebbene formulati negli stessi termini. Ciò rende l'interpretazione della norma ambigua.	A	L'osservazione è accoglibile nella forma precisata in Allegato 2 (proposta di modifica all'Allegato di Piano – 4).
Relativamente alla distanza dai centri abitati si preferisce la formulazione del vecchio Piano, che parla di distanza tra perimetro del centro abitato e perimetro dell'impianto, mentre nel nuovo Piano si parla solo di discariche all'interno di centri abitati.	A	L'osservazione è accoglibile nella forma precisata in Allegato 2 (proposta di modifica all'Allegato di Piano – 4).

Sintesi delle Osservazioni	Accoglibile/ Non Accoglibile/ Parzialmente Accoglibile	Risposta
<b>(27) Comitato per la difesa della salute degli abitanti del Comune di Vaglia e per la tutela del territorio</b>		
Si chiedono modifiche puntuali dell'Allegato di Piano 4 - <i>“Criteri localizzativi di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti (articolo 9, comma 1, lettera e) della l.r. 25/1998”</i> . In particolare si richiede di inserire tra i criteri escludenti per le discariche:		
<i>“aree sismiche inserite nella zona 2 a massima pericolosità sismica di cui alla d.g.r.t. 841/2007”</i> inserito tra i criteri penalizzanti.	NA	Il criterio, così come attualmente formulato, deriva direttamente dalla normativa statale in materia (d.lgs. 36/2003).
<i>“aree a rischio di inondazione o ristagno ed aree a queste limitrofe (distanti dal confine dell'area inondabile/esondabile non oltre 30 m) e aree classificate dai piani strutturali, dai piani regolatori generali o dai piani di assetto idrogeologico a pericolosità idraulica elevata (nelle quali è prevista una piena con tempo di ritorno tra 30 e 200 anni)”</i> al posto di <i>“aree a rischio di inondazione o ristagno a pericolosità idraulica molto elevata”</i> .	NA	Il criterio, così come attualmente formulato, è pienamente coerente con la l.r. 21/2012 e in continuità con la previgente pianificazione regionale sui rifiuti.
<i>“aree SIC di cui alla l.r. 56/2000 ed aree a queste adiacenti (intendendosi come tale l'area distante non oltre 200 m dal confine dell'area SIC)”</i> al posto di <i>“Aree SIC di cui alla l.r. 56/2000 e s.m.i. “Norme per la conservazione e la tutela degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche””</i> .	NA	Il criterio, così come attualmente formulato, risulta pienamente coerente con la l.r. 56/2000 e con la previgente pianificazione regionale sui rifiuti. Inoltre si fa presente che, a tutela delle aree adiacenti alle aree SIC, l'articolo 15-bis della stessa l.r. 56/2000 prevede, nel caso di interventi o progetti non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nei siti di importanza regionale di cui all'allegato D o dei geotopi di importanza regionale di cui all'articolo 11, la presentazione, ai fini della valutazione di incidenza, di un apposito studio volto a individuare i principali effetti sul sito o sul geotopo, tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi.
Rispetto al fattore escludente <i>“Aree con presenza di insediamenti residenziali - all'interno di un centro abitato, senza considerare le case sparse – o con presenza di scuole e ospedali inferiori a 2000 metri dal punto di scarico dei rifiuti”</i> si propone di eliminare dalla dicitura del fattore escludente l'inciso <i>“senza considerare le case sparse”</i> e di inserire una fascia di rispetto anche in relazione alle singole case, non inferiore a 100 m.	NA	Il criterio, non essendo avvenute variazioni normative e/o tecniche specifiche, ripropone per continuità di azione amministrativa quanto contenuto nella previgente pianificazione. Si fa presente comunque che nel Rapporto Ambientale del nuovo PRB (Allegato C del PRB) si suggerisce al paragrafo 3.6.1 <i>“Misure generali e specifiche per le diverse tipologie di impianti”</i> di associare alle nuove realizzazioni sia di impianti di incenerimento che di discarica, specifici studi di Valutazione di Incidenza Sanitaria.
Si richiede che venga inserito uno specifico fattore escludente per i rifiuti contenenti amianto legato alla vicinanza al centro abitato, escludendosi la realizzabilità di discariche nei siti distanti meno di 5000 m dal centro abitato e meno di 200 m dalle case sparse.	NA	Il criterio, non essendo avvenute variazioni normative e/o tecniche specifiche, ripropone per continuità di azione amministrativa quanto contenuto nella previgente pianificazione. Si fa presente comunque che nel Rapporto Ambientale del nuovo PRB (Allegato C del PRB) si suggerisce al paragrafo 3.6.1 <i>“Misure generali e specifiche per le diverse tipologie di impianti”</i> di associare alle nuove realizzazioni sia di impianti di incenerimento che di discarica, specifici studi di Valutazione di Incidenza Sanitaria.